

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e dal Ministro delle finanze**

(VISCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1996**

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1996,  
n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della  
finanza pubblica

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	17
Disegno di legge .....	»	48
Testo del decreto-legge .....	»	49

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la relazione di cassa presentata il 24 aprile scorso prendeva atto di un maggior fabbisogno del settore statale per il 1996 di 9.600 miliardi rispetto a quello programmato dalla legge finanziaria, sulla base anche di un diverso quadro macroeconomico di riferimento che aggiornava la crescita dell'economia al 2,4 per cento rispetto al 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL).

Successivamente, convergenti indicazioni su un più sensibile rallentamento della crescita dell'economia fanno oggi presumere l'incremento del prodotto interno lordo intorno all'1,2 per cento, la metà di quanto previsto due mesi or sono. Inoltre, l'andamento del fabbisogno nei primi mesi dell'anno manifestava l'esigenza di ulteriori approfondimenti per approntare tempestivamente misure correttive.

Il complesso di tali fattori ha comportato un ulteriore aggiornamento del livello del fabbisogno per il 1996 in 130.000 miliardi, per cui emerge uno squilibrio, rispetto a quanto stabilito nella legge finanziaria, di 20.600 miliardi.

La manovra aggiuntiva deliberata comporta un recupero di circa 16.000 miliardi nel volgere di sei mesi. Essa prevede all'incirca 11.000 miliardi di minori spese e 5.000 miliardi di maggiori entrate.

Trattasi di interventi in parte strutturali, che proiettano gli effetti di miglioramento del fabbisogno sul 1997 e sugli anni successivi per circa 20.000 miliardi annui.

Le misure concernenti le riduzioni di spesa sono contenute nel titolo I.

L'articolo 1 contiene norme finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria, tenuto conto anche del tendenziale aumento della spesa per l'assisten-

za farmaceutica registrato nei primi mesi del corrente anno.

Occorre ricordare, preliminarmente, che l'articolo 7, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, determinò in lire 9.000 miliardi l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995, disponendo che, qualora la spesa per tale tipo di assistenza fosse risultata, sulla base delle proiezioni effettuate al termine del primo semestre del 1995, superiore al predetto limite, la Commissione unica del farmaco avrebbe dovuto procedere alla riclassificazione dei medicinali di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi farmaceutici del 1994.

La spesa farmaceutica nel corso del 1995 non è riuscita a mantenersi entro i limiti previsti; peraltro, il Governo ha ritenuto opportuno, anziché procedere alla riclassificazione dei medicinali, che avrebbe sottratto alla disponibilità degli assistiti un elevato numero di prodotti, provvedere, con il decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521 (successivamente più volte reiterato: vedasi, oggi, il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 303, in attesa di conversione), ad elevare a lire 9.700 miliardi il tetto di spesa stabilito dalla richiamata disposizione della legge n. 724 del 1994, individuando la copertura dei maggiori oneri nelle disponibilità del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Occorre, altresì, ricordare che il comma 5 del già citato articolo 7 della legge n. 724 del 1994 determinò in lire 9.000 miliardi l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica anche per ciascuno degli anni 1996 e 1997, facendo salva, tuttavia, un'eventuale «diversa determinazione adottata con apposita norma

della legge finanziaria per gli anni medesimi».

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegata alla legge finanziaria per il corrente anno, ha stabilito, all'articolo 2, comma 11, che per il 1996 l'onere per l'assistenza farmaceutica «può registrare un incremento non superiore all'8 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti» determinati in ragione della quota capitaria secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

In sostanza, il tetto di spesa previsto per l'assistenza farmaceutica per il corrente anno, pur se formalmente mantenuto al livello di 9.000 miliardi, può essere portato - su base nazionale - al livello di 9.720 miliardi a condizione che le regioni compensino le maggiori spese nel settore farmaceutico con equivalenti risparmi in altri settori.

Dai dati al momento disponibili si può presumere che la spesa farmaceutica, in mancanza di interventi correttivi, si dimensionerebbe, a fine anno, intorno ai 10.895 miliardi.

L'aumento di spesa rispetto alle previsioni della legge finanziaria è attribuibile a vari fattori, alcuni dei quali fisiologici: la eliminazione della riduzione dei prezzi dei farmaci di classe *a*) e *b*) prevista dalla legge n. 724 del 1994 (la quale comporta un aumento, di circa 350 miliardi); la miglioramento di numerosi prezzi conseguente all'applicazione della seconda *tranche* di adeguamento ai prezzi medi europei, secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (maggiore spesa prevista: 125 miliardi); l'introduzione nel corso dell'anno di alcuni farmaci innovativi di alto costo, la cui autorizzazione è ormai sottratta alla competenza nazionale essendo devoluta alla Commissione europea, che si avvale a tal fine dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMA) (maggiore onere previsto: 95 mi-

liardi); l'aumento dei prezzi degli emoderivati salvavita, previsto dal decreto-legge 3 giugno 1996, n. 303, al fine di contrastare il fenomeno delle rarefazioni di tali prodotti sul mercato nazionale (maggiore onere: 15 miliardi); l'esenzione dai *ticket* prevista dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 549 del 1995 (maggiore onere: 10 miliardi).

Oltrechè dalle cause obiettive ora descritte, l'incremento tendenziale è determinato da fattori sui quali è possibile intervenire con idonei provvedimenti correttivi. Si può stimare in circa 580 miliardi annui, infatti, il maggior onere conseguente al mancato rispetto, da parte dei medici prescrittori, delle «note» elaborate dalla Commissione unica del farmaco (CUF) che specificano limiti, condizioni e adempimenti da osservare perchè determinati farmaci possano essere assunti a carico del Servizio sanitario nazionale, nonchè all'aumento numerico delle confezioni prescritte da medici e allo spostamento delle prescrizioni da farmaci meno costosi a farmaci più costosi (anche se non realmente innovativi rispetto ai primi).

Al maggior onere complessivo di 1.175 miliardi (pari alla differenza fra i 10.895 miliardi di spesa previsti e i 9.720 risultanti dall'applicazione delle ricordate disposizioni dell'articolo 2, comma 11, della legge n. 549 del 1995) si può far fronte con le misure appresso specificate, previste dai commi da 2 a 6 dell'articolo in esame.

Occorre tenere presente, innanzi tutto, che il comma 129 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha disposto che i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale, collocati nelle classi *a*) e *b*) sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al prezzo più basso fra i farmaci presi a confronto.

Tale nuova disciplina che viene fatta decorrere dal prossimo 15 luglio può portare ad un risparmio di circa 340 miliardi per il restante periodo del corrente anno, purchè venga inequivocabilmente chiarito che i farmaci da confrontare sono quelli con la stessa composizione e con forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile, ma

anche con diversa concentrazione di principio attivo.

A tale chiarimento è volto il disposto del comma 2, il quale prevede anche la conseguente collocazione in classe *c*) dei farmaci a prezzo maggiore di quello più basso.

Altra disposizione contenuta nella legge n. 549 del 1995 finalizzata al contenimento della spesa farmaceutica è quella del comma 130 dell'articolo 3, che prevede una procedura semplificata di autorizzazione, come «generici», di tutti i medicinali la cui formulazione non sia protetta da brevetto o da certificato protettivo complementare.

Per far sì che la disciplina contenuta nel predetto comma riesca effettivamente a perseguire gli effetti voluti dal legislatore appare essenziale prevedere espressamente che in caso di mancata specificazione, nella ricetta, del nome del produttore del farmaco, il farmacista possa consegnare qualsiasi generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto.

Al contempo, appare opportuno inserire nel contesto del richiamato comma 129 alcune ulteriori disposizioni sulla procedura di autorizzazione dei generici (evitando così il ricorso al regolamento previsto dalla originaria formulazione della predetta legge n. 549 del 1995) e sulle iniziative da adottare per diffondere la conoscenza della normativa sui generici fra medici e farmacisti (vedasi comma 3).

Il completamento della disciplina sui generici e le previste attività promozionali potrebbero portare ad un risparmio di almeno 40 miliardi per anno (20 miliardi per il 1996) mediante il trasferimento su generici di prescrizioni mediche oggi riguardanti specialità medicinali con marchio di fabbrica; ciò in quanto le vigenti delibere CIPE prevedono che il prezzo dei generici sia del 20 per cento inferiore a quello delle normali specialità medicinali.

Per contrastare i comportamenti prescrittivi non corretti di una parte della classe medica appare opportuno introdurre (vedasi comma 4) disposizioni che, oltre a sottolineare l'obbligo per le unità sanitarie locali (USL) di effettuare controlli sul rispetto delle condizioni previste dalle «note» CUF,

prevedano che i casi di accertata irregolarità siano comunicati all'ordine provinciale al quale appartiene il sanitario e al Ministero della sanità per gli eventuali provvedimenti di competenza. La nuova disciplina potrebbe assicurare un risparmio di 75 miliardi per il restante periodo del corrente anno.

Per un ulteriore contenimento della spesa occorre affidare alla CUF il compito di procedere alla riclassificazione dei medicinali, con l'obiettivo di assicurare nell'immediato un risparmio di almeno 200 miliardi e, in funzione dell'andamento della spesa farmaceutica, verificato al 30 settembre 1996, un ulteriore contenimento per assicurare comunque il rispetto del tetto di spesa fissato dal comma 6 del provvedimento in 10.080 miliardi.

Quest'ultimo porta dall'8 al 12 per cento la percentuale di incremento di spesa farmaceutica, rispetto al valore indicato dalla legge finanziaria, realizzabile dalle regioni che mantengono le loro occorrenze finanziarie nei limiti del complessivo stanziamento, assicurando, in tal modo, una ulteriore disponibilità per la spesa farmaceutica di 360 miliardi.

La disposizione dell'articolo 2 si colloca su un diverso piano rispetto a quelle finora illustrate, in quanto mira a introdurre modifiche nella normativa vigente che trascendono la mera esigenza di ricondurre entro il tetto previsto la spesa farmaceutica relativa al corrente anno, per inquadrarsi in un più ampio contesto di manovra finanziaria. Si stabilisce che, in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal capo VI dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina con i medici di medicina generale e dal corrispondente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, i livelli di spesa farmaceutica e specialistica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, non possono superare, su base regionale, i livelli registrati nell'esercizio 1995, ridotti dell'1 per cento.

Per quanto attiene alle altre misure in materia di spese, con il comma 1 dell'arti-

colo 3 viene prevista l'eliminazione nelle tabelle A e B della legge finanziaria 1996 degli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare e dei corrispondenti accantonamenti di segno positivo; con il comma 2 viene prevista l'eliminazione delle quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui alle medesime tabelle A e B, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari (collegamento Milano-Malpensa), per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno e per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri.

Con il comma 3 sono ridotti per l'anno 1996 taluni stanziamenti di bilancio, il cui dettaglio è indicato nella tabella 1 allegata al decreto.

Con il comma 4 viene prevista la riduzione per il 1996 delle autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al decreto, per gli importi indicati nella tabella medesima, con reiscrizione degli stessi importi nell'anno 1998; per i limiti di impegno la decorrenza slitta all'esercizio 1997.

Il comma 5 prevede la riduzione di lire 90 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 90 miliardi per il 1998 dello stanziamento del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relativo al fondo per la formazione del personale, il potenziamento e il funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, anche in relazione ai più contenuti risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione della scuola previste nel collegato alla finanziaria.

Il comma 6 prevede che l'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. provveda al versamento, con cadenza mensile, sul conto corrente infruttifero intestato a «Ferrovie dello Stato - Pagamento pensioni» dei contributi previdenziali a carico del personale e dell'impresa stessa dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995. Per effetto di tale disposizione e della riduzione disposta per le ferrovie sulle dotazioni di competenza di cui alla tabella 1, si

può valutare una minore erogazione in termini di cassa di 3.000 miliardi.

Con il comma 7 viene prevista la riduzione del 20 per cento degli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli di bilancio per l'anno 1996, afferenti al trattamento economico di missione, ad eccezione di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per impegni internazionali. Tali riduzioni trovano applicazione nei confronti di tutto il personale statale, comprese Forze armate e Forze di polizia.

Il comma 8 prevede la riduzione del 5 per cento degli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1996 appartenenti alla categoria IV, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; per lo stato di previsione del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 - la riduzione è limitata al 4 per cento.

Il comma 9 riduce di lire 200 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 l'autorizzazione di spesa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa al fondo investimenti dei comuni.

Il comma 10 prevede che costituiscono economie di bilancio, rispettivamente, per lire 50 miliardi, per lire 80 miliardi, per lire 220 miliardi e per lire 35 miliardi le somme mantenute in bilancio ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 559, esistenti sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri nonchè le disponibilità in conto residui per lire 65 miliardi, iscritte sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996.

Con il comma 11 viene disposto un blocco generalizzato degli impegni di spesa del bilancio dello Stato fino al 31 dicembre 1996, con talune esclusioni e con possibilità di deroghe da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con il comma 12, si introduce una distribuzione temporale a cadenza trimestrale degli impegni di bilancio a favore di sogget-

ti pubblici e privati, fatte salve le vigenti disposizioni di legge e le intese contrattuali, con possibilità di deroghe da parte del Ministro del tesoro.

Con il comma 13 viene previsto che le riduzioni disposte con l'articolo 3, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del provvedimento, possono dar luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

Con l'articolo 4 si introduce un meccanismo volto a potenziare la funzione di verifica della permanenza dei requisiti di carattere soggettivo ai fini della fruizione dei benefici previsti a favore degli invalidi civili. In sostanza si prevede che, entro il 30 settembre 1996, tutti i fruitori dei benefici in argomento facciano pervenire al Ministero del tesoro una certificazione medica sulla persistenza dei requisiti di carattere sanitario. Coloro che non ottemperassero tempestivamente a tali obblighi, vedrebbero sospesa l'erogazione dei benefici economici e naturalmente avviate, secondo i principi generali, le procedure di accertamento ai fini di una possibile revoca. In caso di dichiarazione o di certificazione falsa i titolari del beneficio non solo sarebbero soggetti alle sanzioni penali, ma si vedrebbero anche costretti a restituire quanto illegittimamente percepito. Sanzioni penali scatterebbero anche nei confronti dei medici curanti che, per parte loro, avessero reso certificazioni false.

La norma di cui all'articolo 5 limita, per l'anno scolastico 1996-1997, la copertura dei posti di personale docente preordinati per la realizzazione di particolari finalità.

L'articolo 6 prevede una riduzione del finanziamento del fondo patronati e una riduzione, con carattere di generalità, del complessivo livello della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Inoltre, i prelievi ANAS dal conto corrente di tesoreria vengono plafonati, con azione amministrativa, a lire 5.500 miliardi.

Ulteriori economie potranno essere realizzate con la formalizzazione degli accordi in corso con le province autonome di Tren-

to e di Bolzano, relativi al settore scolastico.

Le misure concernenti le disposizioni in materia di entrata sono contenute nel titolo II.

Le disposizioni recate dai commi da 1 a 4 dell'articolo 7 mirano a contrastare un diffuso fenomeno elusivo, praticato da talune persone fisiche che svolgono attività imprenditoriali tramite società. In sintesi, tali soggetti «trasformano» utili d'impresa (soggetti ad aliquota ordinaria progressiva per le imprese individuali e le società personali e pari al 53,2 per cento per le società di capitali) in interessi o altri proventi (soggetti ad aliquote più contenute, per lo più 12,5 per cento). Tale operazione si realizza col deposito di contanti o valori mobiliari (diversi dalle partecipazioni al capitale di rischio) presso un intermediario finanziario a garanzia di finanziamenti concessi da quest'ultimo soggetto all'impresa residente, la quale, nella sostanza, è riconducibile allo stesso depositante.

Nella disposizione in rassegna viene prevista il versamento di una somma pari al 20 per cento dei proventi derivanti dai valori depositati in aggiunta al regime ordinario di tassazione.

Qualora il deposito dei valori sia effettuato presso soggetti che rivestono la funzione di sostituti d'imposta (comma 1), la maggiorazione del 20 per cento viene applicata direttamente dal depositario; qualora, invece il predetto deposito venga effettuato presso soggetti non residenti, ma i proventi vengano corrisposti in Italia per il tramite di un intermediario finanziario (comma 2, primo periodo), è quest'ultimo che deve operare la maggiorazione del 20 per cento. Infine se i proventi non sono corrisposti in Italia ovvero non vi è l'intervento di un intermediario finanziario (comma 2, ultimo periodo), gli stessi vanno indicati nella dichiarazione dei redditi del soggetto depositante.

Allo scopo di assicurare una effettiva applicazione della norma è stata prevista:

a) l'estensione dell'ambito soggettivo dei depositanti alle società semplici ed equi-

parate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli enti non commerciali residenti e non residenti, a soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia;

b) l'estensione del concetto di «finanziamento» alle garanzie prestate a terzi che a loro volta, anche indirettamente, possono procedere all'erogazione del finanziamento;

c) l'estensione del concetto di «soggetto depositario» a società o imprese terze se riconducibili al medesimo gruppo del soggetto finanziatore o garante.

La previsione del comma 5 intende eliminare gli effetti elusivi insiti nelle cosiddette operazioni «conduit» o di credito «passante».

Tali operazioni consistono in un finanziamento effettuato, tramite la stabile organizzazione estera di un'impresa residente, solitamente un intermediario finanziario, a favore di un'altra impresa residente.

In questo caso, infatti, contrariamente a quanto previsto per i medesimi finanziamenti raccolti presso un operatore estero (per i quali di regola il soggetto residente è tenuto ad effettuare un prelievo alla fonte sui pertinenti interessi passivi), sugli interessi corrisposti dal destinatario del finanziamento alla stabile organizzazione all'estero della banca residente non viene operata la ritenuta del 15 per cento producendosi un fenomeno palesemente distortivo.

Con la norma in esame si assoggettano pertanto alla ritenuta prevista dall'articolo 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 i redditi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti sempre che non siano appartenenti all'impresa erogante. Con tale ultima espressione si è inteso escludere dall'ambito di applicazione della ritenuta i redditi corrisposti dalla «casa madre» ad un'articolazione estera del medesimo soggetto giuridico.

I commi da 6 a 12 si prefiggono di uniformare le aliquote al livello del 27 per cen-

to riducendo le vigenti segmentazioni. Infatti l'attuale regime fiscale degli interessi dei depositi (in conto corrente e a risparmio) e dei certificati di deposito presenta una varietà di aliquote di ritenuta. Il 30 per cento sui depositi non vincolati e sui certificati di deposito con scadenza fino a dodici mesi; il 25 per cento sui depositi vincolati ad almeno tre mesi e sui certificati di deposito con scadenza da dodici fino a diciotto mesi; il 12,5 per cento sui certificati di deposito con scadenza superiore ai diciotto mesi.

In particolare, i commi 6 e 7 riconducono a ritenuta del 27 per cento gli interessi sui tutti i depositi compresi quelli vincolati. Il comma 8 unifica, nella misura indicata, le ritenute sui certificati di deposito, indipendentemente dalla loro scadenza. Il comma 9 intende evitare che i certificati di deposito con scadenza oltre i diciotto mesi vengano sostituiti da obbligazioni con opzione di riacquisto (o altra operazione equivalente nelle finalità, come il rimborso anticipato da parte dell'emittente con successiva estinzione dell'obbligazione). A tal fine dispone che, qualora la banca emittente effettui il rimborso entro diciotto mesi dall'emissione, è dovuta a suo carico una somma pari al 20 per cento degli interessi maturati fino ad allora. Il comma 11 dispone che i buoni fruttiferi e i certificati di deposito con scadenza superiore ai 18 mesi non sono più assimilati alle obbligazioni. Il comma 12 anticipa gli effetti di cassa del provvedimento, che altrimenti esplicherebbe inizialmente il calo della ritenuta sui depositi, e solo con ritardo gli effetti della maggiorazione sui certificati di deposito, dato il ritardo necessario perchè si realizzi il completo rimpiazzo dei vecchi certificati con i nuovi soggetti alla nuova aliquota.

Infine nel comma 13 sono previste le decorrenze degli effetti delle disposizioni dell'articolo in esame. In particolare, le disposizioni riguardanti i depositi si applicano agli interessi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; quelle relative ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con durata superiore ai diciotto mesi di applicano ai



nuovi buoni e certificati emessi da tale data.

Con l'articolo 8 vengono apportate alcune modifiche all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che detta i criteri per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.

In particolare, con la disposizione di cui alla lettera *a)*, viene in primo luogo disposta, in analogia a quanto già previsto ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la indeducibilità delle spese di custodia relative agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. o con motore *diesel* di cilindrata superiore a 2500 cc. Con la medesima lettera *a)* viene estesa anche ai ciclomotori ed ai motocicli di cilindrata inferiore a 350 cc. la presunzione dell'uso promiscuo, già considerata con riferimento alle autovetture ed agli autoveicoli. Con la disposizione di cui alla lettera *b)*, viene riconosciuta, limitatamente ai primi cento milioni di lire, la riduzione forfettaria del 5 per cento a titolo di spese di produzione del reddito costituito dai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per espressa previsione (comma 2), le disposizioni contenute nella lettera *a)* del comma 1 si applicano alle quote di ammortamento, ai canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e alle spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Analogamente, le disposizioni contenute nella lettera *b)* del comma 1 si applicano con riferimento ai compensi percepiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, ha lo scopo di ridurre il numero massimo delle quote costanti (da dieci a cinque) tra le quali ripartire le sopravvenienze attive co-

stituite da proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità.

Detta norma si applica per i proventi incassati a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, resta fermo il criterio precedente per quelli incassati in periodi antecedenti.

Con l'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, la presunzione di promiscuità dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata inferiore a 350 cc. stabilita dall'articolo 8, è disposta, con la medesima decorrenza, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, introducendo apposite modifiche alla disciplina recata dall'articolo 67, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto, di registro, sulle successioni e donazioni, nonché in materia di tasse ipotecarie e catastali.

In particolare il comma 1, modificando la disposizione contenuta nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dispone la totale indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, sulle importazioni e sulle locazioni finanziarie di ciclomotori, intendendosi per tali, i veicoli a motore, con due o tre ruote, con cilindrata fino a 50 cc., già indicati nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada previgente), e ora previsti nell'articolo 52 del nuovo codice della strada introdotto con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La indetraibilità dell'imposta è estesa anche per gli acquisti dei componenti e ricambi dei detti ciclomotori, nonché per le relative spese di gestione.

La misura adottata produce l'effetto equiparativo del trattamento di indetraibilità già previsto per gli analoghi veicoli di cilindrata superiore a 50 cc.

Con il comma 2, viene consentito agli uffici IVA di iscrivere direttamente nei ruoli a titolo definitivo l'imposta dichiarata e non versata dal contribuente, unitamente agli interessi e alla soprattassa di cui all'articolo 44, senza la preventiva notifica degli avvisi

di rettifica della dichiarazione e degli avvisi di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 54 e 58.

La stessa procedura si rende applicabile, in sostituzione della disposizione prevista dall'articolo 54, quinto comma, anche per la correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo delle dichiarazioni, per le quali non è ancora scaduto il termine per l'accertamento.

Al fine di agevolare la regolarizzazione degli adempimenti sopra descritti è stato stabilito, con l'ultima parte del comma in rassegna, che gli uffici invitino i contribuenti, con un avviso bonario, a provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, al pagamento delle somme dovute, fruendo di una riduzione della soprattassa prevista dall'articolo 44.

Con il comma 3 viene ridotto a lire 500 mila il limite minimo di spesa, relativo all'acquisto di beni e servizi, oltre il quale viene concessa alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia l'esenzione dall'IVA (tale limite era stato elevato da lire 100.000 a lire 1.000.000 in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85). Inoltre si tende ad escludere l'applicazione del limite di lire 500.000 per quei beni soggetti contemporaneamente ad IVA e ad accisa, per i quali si prevede, invece, che la detassazione dell'IVA operi negli stessi limiti e alle stesse condizioni per cui viene riconosciuta la detassazione dei diritti d'accisa.

Con i commi 4 e 5 si introducono delle modifiche al settore immobiliare, relativamente ai fabbricati e alle porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, che tendono, in aderenza del resto a quanto disposto dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977:

a) a circoscrivere l'ambito di applicazione dell'IVA alle operazioni di immissione sul mercato dei fabbricati in questione; così restano imponibili al tributo le cessioni dei fabbricati (o porzioni di fabbricato) a destinazione abitativa effettuate dai costruttori, dai soggetti che hanno eseguito sugli stessi

interventi di recupero e dalle imprese che hanno come oggetto esclusivo o principale dell'attività la rivendita di tali immobili, comprendendovi, in ogni caso, le imprese di costruzione, nonché le temporanee locazioni di fabbricati (e porzioni di fabbricato) a destinazione abitativa da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita. L'impresa costruttrice e quella che ha come oggetto esclusivo o principale dell'attività la rivendita di immobili, e che quindi effettua normalmente operazioni di questo tipo, in sostanza, continuano a poter detrarre l'imposta «a monte» afferente la propria attività da quella relativa alle operazioni «a valle» naturalmente poste in essere (cessioni di unità abitative o locazione da parte delle imprese costruttrici in attesa della vendita). Le imprese immobiliari che, pur esercitando in via esclusiva o principale l'attività di acquisto di immobili per la rivendita, concludono, in via strumentale per il raggiungimento delle finalità sociali, anche contratti di locazione di immobili abitativi possono gestire tale attività con contabilità separata, previo esercizio dell'opzione di cui all'articolo 36, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) a prevedere la indetraibilità del tributo da parte dell'acquirente, nel presupposto che la cessione di fabbricati abitativi da parte dell'impresa di costruzione o da parte dell'impresa che vi ha eseguito interventi di recupero o da parte di quella che esercita attività di rivendita realizza la immissione in consumo delle abitazioni stesse. L'indetraibilità non opera nei casi in cui l'acquisto dei detti immobili sia effettuato da imprese di costruzione, nonché da quelle che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività l'acquisto e la vendita degli stessi. In sostanza, si prevede che le operazioni successive alla immissione in consumo, realizzata dalle imprese costruttrici, ristrutturatrici o rivenditrici dei detti fabbricati, o porzioni di fabbricati, vadano esenti da IVA ed assoggettate all'imposta di registro. Poiché la nuova disciplina in materia di cessioni immobiliari concerne le cessioni dei soli fabbricati a destinazione abitativa, ne deri-

va logicamente che in caso di cessione di un intero edificio, costituito in parte da abitazioni e in parte da unità immobiliari non abitative, posta in essere da un soggetto diverso dall'impresa di costruzione o dall'impresa che ha effettuato il recupero o da impresa che abbia come oggetto esclusivo o principale dell'attività la rivendita di immobili, si rende necessario distinguere i corrispettivi afferenti alle porzioni a destinazione abitativa, ai quali va riservato il trattamento di esenzione dall'IVA con assoggettamento ad imposta proporzionale di registro.

Quanto al comma 5, lettere *b)* e *c)*, com'è noto, la direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, come da ultimo modificata dalla direttiva 85/303/CEE, dispone l'inapplicabilità dell'imposta proporzionale sui conferimenti, nel nostro ordinamento realizzata attraverso l'imposta di registro, agli atti societari che comportino il conferimento da parte di una o più società della totalità dei loro patrimoni o di uno o più rami della loro attività ad una o più società esistenti o in via di costituzione. Ciò al fine di evitare che il tributo sia applicato anche ad apporti già in precedenza assoggettati all'imposta sui conferimenti per operazioni che nel nostro ordinamento assumono le figure delle fusioni, scissioni o conferimenti di aziende sociali che comportano solo un raggruppamento, o comunque una riorganizzazione di organismi produttivi, ai fini della razionalizzazione delle strutture aziendali (cosiddetta imposizione «a cascata»).

A tali prescrizioni comunitarie si sono adeguati gli Stati membri della Unione europea e, in particolare, da ultimo, la Francia che ha disposto per tali operazioni l'applicazione di un'imposta fissa di lire 1.220 franchi in luogo dell'imposta proporzionale dell'1,20 per cento (la cui applicazione è stata ritenuta contrastante con le direttive comunitarie dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 13 febbraio 1996, n. C-197/94 e C-252/94). Lo Stato italiano non si è invece adeguato a tali direttive essendo a tutt'oggi ancora applicabile a tali operazioni l'aliquota proporzionale dell'uno per cento; con ciò privando l'ordi-

namento di uno strumento di fondamentale importanza per la razionalizzazione delle strutture produttive, in violazione di prescrizioni comunitarie le quali, per il loro carattere cogente, sono ritenute di immediata applicabilità negli Stati membri e come tali hanno consentito in alcuni casi alle commissioni tributarie di ritenere operante l'esonero anche in assenza di recepimento nell'ordinamento medesimo.

Le disposizioni sopra riportate, contenute nel comma 5, lettere *b)* e *c)*, tendono a colmare tale carenza prevedendo l'applicabilità per le suddette operazioni della imposta fissa di registro in luogo di quella proporzionale relativamente agli atti posti in essere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

I commi da 6 a 9 dispongono l'aumento delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale a lire 250 mila.

Tale disposizione è da considerare la diretta conseguenza dell'aumento delle aliquote proporzionali delle imposte ipotecaria e catastale previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Risponde quindi alla volontà di non creare, all'interno delle norme che regolano uno stesso tributo, eccessive sperequazioni nonchè alla esigenza di armonizzare il trattamento fiscale previsto da imposte diverse ma applicate in base agli stessi presupposti e con modalità simili.

Da tale aumento si sono poi voluti escludere, per ragioni di carattere sociale, tutti gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto gli autoveicoli e tutti gli altri beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella considerazione che la pressione fiscale su tali ultimi beni è notevole in quanto costituita, oltre che da tributi erariali, anche da tributi locali, nonchè le locazioni e affitti di beni immobili.

Il comma 10, lettera *a)* consente agli uffici del registro di utilizzare come *dies a quo* per l'attività di accertamento e di rettifica dei valori dichiarati, un termine decadenziale bene individuato quale è quello del pa-

gamento dell'imposta principale e non quello, attualmente vigente, della notifica dell'avviso di liquidazione.

L'ufficio in tal modo beneficerebbe di uno snellimento operativo non essendo più costretto a tenere conto delle diverse date di notifica degli avvisi di liquidazione nell'ipotesi di più condebitori d'imposta per lo stesso rapporto tributario.

Verrebbe, in definitiva, ripristinata la norma contenuta nell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.

L'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, dispone che il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare, con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35, e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro novanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.

Detto termine, stabilito invece nella pregressa normativa (articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637) in sessanta giorni, con il testo unico sopra citato era stato elevato a novanta giorni per agevolare il contribuente nel quadro della realizzazione dell'autoliquidazione del tributo.

Con il comma 10, lettera *b*), in considerazione della sua mancata attuazione, non sussistendo più motivi per mantenere il suddetto termine di novanta giorni, nonchè al fine di armonizzare la norma in materia successoria con il testo unico dell'imposta di registro e di introitare più rapidamente i tributi dovuti, si ritiene necessario apportare la predetta modifica normativa.

La modifica proposta con il comma 10, lettera *c*), ha lo scopo di armonizzare la misura dell'imposta fissa prevista per le donazioni con quella vigente per altre imposte, mentre quella concernente l'aboli-

zione dell'applicazione dell'imposta in misura fissa per gli atti di donazione relativi ai titoli del debito pubblico, o garantiti dallo Stato o equiparati, si rende necessaria per il suo carattere antielusivo. Quest'ultima modifica interessa solo le donazioni attese la volontarietà dell'atto, mentre permangono per detti titoli le esenzioni di fatto previste in campo successorio dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che dispone infatti per gli stessi la non appartenenza all'attivo ereditario.

Presso gli uffici del registro si è formato un consistente arretrato in materia di liquidazione delle dichiarazioni di successione (pari a circa 350.000 dichiarazioni giacenti) e analogo arretrato si è formato presso gli uffici IVA relativamente alla liquidazione delle dichiarazioni IVA da cui risultano omessi o insufficienti versamenti (in tutto circa 157.000 dichiarazioni).

I fattori che hanno determinato l'accumulo dell'arretrato sono di diversa natura. In particolare, per quanto concerne gli uffici del registro, le cause vanno prevalentemente ricercate nel numero insufficiente degli addetti alla liquidazione delle dichiarazioni di successione e, nella maggior parte dei casi, nella complessità degli adempimenti. Per quanto invece riguarda gli uffici IVA, l'arretrato dipende essenzialmente da carenze di personale nell'attività di appuramento delle dichiarazioni IVA.

Per lo smaltimento del lavoro arretrato e per riportare alla normale correttezza le attività sopra indicate, l'amministrazione provvederà a rinforzare gli organici degli uffici interessati, potenziandone altresì l'attrezzaggio informatico, specie negli uffici del registro.

Il comma 11 prevede l'adozione delle misure sopra illustrate al fine di conseguire consistenti incrementi di gettito, quantificabili in 700 miliardi nel 1996, in 1.600 miliardi nel 1997 e 1.200 miliardi nel 1998.

Con i commi da 12 a 22 l'Amministrazione finanziaria intende perseguire un triplice obiettivo:

1) l'attivazione di nuovi servizi al cittadino ed il miglioramento di quelli esistenti, in stretta correlazione con l'avviato programma di potenziamento e rinnovamento del sistema informatico degli uffici del Dipartimento;

2) rilevanti semplificazioni nelle procedure di aggiornamento degli archivi ipocatastali, comportanti, da un lato, significative riduzioni di obblighi per il cittadino e quindi di costi sociali per la collettività (quantificabili nella misura di circa quattrocento miliardi per anno), dall'altro, il miglioramento della qualità delle banche dati e quindi degli stessi servizi erogati, unitamente a benefici per l'amministrazione commisurati al recupero delle risorse impegnate nei servizi interessati dalle semplificazioni;

3) l'adeguamento degli attuali tributi speciali catastali e tasse ipotecarie al più ampio ventaglio di servizi resi ed alla migliore qualità degli stessi, mirato a compensare le perdite di gettito derivanti dalle semplificazioni indicate al numero 2) e nel contempo a realizzare un effettivo incremento dello stesso.

Le disposizioni prevedono la rimodulazione delle tariffe delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, in relazione al più ampio ventaglio dei servizi erogati e alla migliore qualità degli stessi, consentiti dall'avviato programma di potenziamento e razionalizzazione del sistema informatico degli uffici del dipartimento del territorio.

Tra i nuovi servizi previsti, che interessano l'utenza in generale e segnatamente quella del settore creditizio, un particolare rilievo è da attribuire alla possibilità di interrogare, da una qualunque postazione abilitata sul territorio nazionale, gli archivi di tutti gli uffici del dipartimento del territorio ed alla possibilità di monitorare la posizione di un soggetto in un ambito temporale e spaziale richiesto dall'utenza.

Inoltre, la revisione della tabella delle tasse ipotecarie consentirà di attivare il nuovo

servizio di «volutazione automatica», e cioè di aggiornamento della posizione giuridica dei soggetti iscritti in catasto, sulla base delle corrispondenti note di trascrizione. Al riguardo, è da rilevare come la suddetta innovazione, oltre a sollevare il cittadino-utente da un onere gravoso quanto inutile, e cioè la presentazione di due formalità fortemente simmetriche, costituisca uno dei presupposti fondamentali per il raggiungimento di idonei livelli di certezza del diritto, e di qualità ed efficienza dei servizi.

La rimodulazione degli attuali tributi e tasse ipotecarie è mirata anche a compensare le perdite di gettito derivanti dalle suddette semplificazioni (eliminazione della domanda di voltura) e nel contempo a realizzare un incremento dello stesso gettito.

Le disposizioni di cui al comma 14 sono mirate a razionalizzare le modalità di riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, attraverso l'attribuzione delle competenze ai soli uffici del dipartimento del territorio.

Questa norma peraltro si inquadra nel più ampio disegno di unificare le procedure, connesse ai servizi immobiliari, in un unico sportello.

Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 sono finalizzate alla semplificazione delle modalità di contabilizzazione della imposta di bollo e di esecuzione delle volture catastali, nonché all'eliminazione dell'obbligo di allegazione dei certificati catastali.

Le disposizioni di cui al comma 17 si limitano a stabilire il termine di trenta giorni per l'entrata in vigore delle nuove tariffe e delle disposizioni illustrate. Il termine tiene conto della esigenza di adeguamento delle procedure automatiche di contabilizzazione e di riorganizzazione funzionale dei servizi anche in relazione alle modifiche di competenze previste dal comma 14.

Con i commi 18 e 19 si provvede ad integrare gli attuali distinti archivi del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari e di una completa automazione degli stessi, nonché delle relative procedure di aggiornamento: dalla presentazione degli atti e formalità da parte di professionisti al fine di un corretto e dinamico aggiornamento degli

archivi, alla consultazione e certificazione delle informazioni conservate.

In tal modo si persegue l'obiettivo di pervenire a idonei livelli di qualità ed efficienza dei servizi catastali ed ipotecari.

Assume particolare rilevanza la previsione della obbligatorietà della presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione, in simmetria a quanto previsto per gli atti di aggiornamento catastale con il regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La formulazione proposta è mirata inoltre a rimuovere una disimmatria procedurale, con effetti sulla pubblicità immobiliare, determinata dall'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, attraverso la estensione anche alla nota di iscrizione ed alla domanda di annotazione delle modalità già previste per la presentazione della nota di trascrizione.

Nel comma 19 è stata prevista la possibilità di presentare anche il contenuto del titolo su supporto informatico, fermo restando l'obbligo di presentare al conservatore dei registri immobiliari il titolo stesso nelle forme previste dal codice civile.

Nei commi 20, 21 e 22 viene prevista una significativa semplificazione degli adempimenti stabiliti dall'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dall'articolo 34 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 31 agosto 1990, n. 346, e dall'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Come è noto, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, dell'IVA, gli articoli sopra richiamati disciplinano le modalità di attribuzione di rendita catastale ad immobili che ne siano privi, facendo carico all'utenza di presentare, allegata alla domanda di voltura, una specifica istanza all'ufficio tecnico erariale ed all'ufficio del

registro, e all'amministrazione catastale di provvedere entro dieci mesi con notifica delle risultanze al richiedente ed all'ufficio del registro medesimo.

Con le disposizioni in esame si persegue in particolare l'obiettivo di eliminare i suddetti adempimenti, onerosi - in termini finanziari, di impegno, di risorse e di qualità dei servizi - sia per l'amministrazione che per l'utenza, in tutti i casi in cui gli stessi vengano di fatto resi superflui dal predetto regolamento, adottato con decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994, le cui norme prevedono, infatti, la presentazione in catasto di unità di nuova costruzione, ovvero oggetto di variazione con attribuzione di «rendita proposta» direttamente da parte del professionista denunciante nonchè la validazione della stessa da parte dell'ufficio tecnico erariale entro dodici mesi.

La rilevante semplificazione proposta è strettamente condizionata dalle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, in quanto la prevista rimodulazione delle tariffe permette di compensare il mancato gettito derivante dalle certificazioni e dall'imposta di bollo relativa a circa due milioni di domande di voltura presentate annualmente.

Con l'articolo 11, comma 1, viene sostituito l'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi e vengono previste le norme transitorie relative alle nuove modalità di versamento dell'imposta.

Il comma 1 del nuovo articolo 9 stabilisce che gli assicuratori - fermi restando i termini fissati dall'articolo 5, quarto comma, della medesima legge n. 1216 del 1961 per l'iscrizione nel registro delle partite riscosse - devono versare all'ufficio del registro l'imposta riscossa sui premi ed accessori incassati nel mese precedente.

Il comma 2 dell'articolo 9 conferma la data del 31 maggio di ciascun anno per la presentazione all'ufficio del registro da parte degli assicuratori della denuncia contenente i premi ed accessori incassati nell'anno precedente.

Il successivo comma 4 dispone che l'ufficio del registro, entro il 15 giugno, procede

alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando l'eventuale differenza a debito o a credito sul primo versamento mensile successivo alla comunicazione da parte dell'ufficio.

L'articolo 11 in rassegna precisa che le disposizioni sopra illustrate sono applicabili per i premi incassati nel 1996 e l'obbligo dei versamenti mensili decorre dal mese di settembre 1996 per i premi incassati nel mese di agosto. L'imposta sui premi incassati nel periodo gennaio-luglio 1996, ridotta della rata provvisoria con scadenza 15 giugno 1996, va versata in rate mensili di pari importo da settembre a dicembre unitamente ai versamenti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 1216 del 1961, di cui si è detto. Conseguentemente non vanno versate le altre rate liquidate in via provvisoria dall'ufficio del registro in base alla precedente normativa.

L'articolo 11, comma 3, modifica l'articolo 26 del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che l'accisa sul gas metano viene accertata sulla base di dichiarazioni bimestrali, contenenti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate entro la fine del mese successivo al bimestre cui si riferiscono; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.

Viene, invece, previsto che le predette dichiarazioni devono essere presentate mensilmente, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa. Ne deriva che per il primo anno di applicazione vengono acquisite all'erario maggiori entrate pari all'accisa relativa al mese di novembre che viene versata a dicembre anzichè a gennaio.

Con l'articolo 11, commi 4 e 5, viene demandata al Ministro delle finanze l'adozione, entro il 30 giugno 1996, dei provvedimenti per l'aumento del prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie istantanee al fine di realizzare maggiori entrate erariali dal settore. In particolare, tale aumento di prezzo dovrà essere di lire 500 a biglietto (dalle attuali lire 2000 a lire 2500) per assicurare il previsto maggior gettito per l'erario di 300 miliardi per l'anno in corso e di 550 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 sulla base dell'attuale *trend* crescente delle vendite.

In tale contesto si giustifica la disposizione di cui al comma 5 con la quale viene ridotto l'aggio percentuale spettante ai rivenditori finali in considerazione dell'aumento di prezzo di vendita finale e al fine di consentire una maggiore disponibilità di entrate da ripartire tra la massa premi e l'erario per il conseguimento degli obiettivi di gettito di cui al comma 4.

**EFFETTI SUL FABBISOGNO**  
(+ MIGLIORAMENTO; - PEGGIORAMENTO)

*(in miliardi di lire)*

ARTICOLI	1996	1997	1998
Artt. 1 e 2 .....	815	1.660	1.440
Art. 3 Riduzione stanziamenti (*) .....	7.530	7.720	7.440
Art. 4 Invalidità civile .....	50	300	600
Art. 5 Parziale copertura posti scuola ...	40	80	0
Art. 6 Finanziamento fondo patronato e fiscalizzazione oneri sociali .....	570	780	670
TOTALE ...	9.005	10.540	10.150
ANAS .....	2.000	0	0
TOTALE ...	11.005	10.540	10.150
(*) Ferrovie .....	3.000	3.000	2.000
Blocco impegni .....	1.200	800	500
Azzeramento F.G. ....	700	2.500	4.300
Riduzioni stanziamenti e eliminazione re- sidui stanziamenti .....	1.450	400	250
Rimodulazione stanziamenti .....	300	0	- 300
Fondo pubblica istruzione .....	90	220	90
Trimestralizzazione pagamenti .....	100	400	400
Missioni .....	90	0	0
Riduzione Categoria IV .....	400	200	0
Riduzioni Fondo investimento comuni ..	200	200	200



## RELAZIONE TECNICA

## EFFETTI RIDUZIONE SPESA SANITARIA

(Art. 1)

*(in miliardi di lire)*

	1996	1997	1998
Comma 2 Prezzo di riferimento . . . . .	340	530	340
Minori entrate tributarie . . . . .	-	260	290
EFFETTO NETTO . . . . .	340	270	50
Comma 3 Medicinali generici . . . . .	20	40	40
Comma 4 Controlli prescrizioni . . . . .	75	150	150
Comma 5 Riclassificazione farmaci . . . . .	380	1.200	1.200
TOTALE RIDUZIONE SPESA . . . . .	815	1.920	1.730
TOTALE MINORI ENTRATE TRIBUTARIE . . . . .	-	260	290
TOTALE RIDUZIONE FABBISOGNO . . . . .	815	1.660	1.440

ARTICOLO 1. - *(Spesa per l'assistenza farmaceutica)*

1. Per l'anno 1996, la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 2, comma 11), stabilisce che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica possa registrare un incremento non superiore all'8 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fissato in 9.000 miliardi al netto. Pertanto il tetto programmato della spesa farmaceutica per l'anno 1996 è fissato, al netto, in 9.720 miliardi di lire.

2. La previsione dell'andamento della spesa farmaceutica nell'anno 1996 può essere effettuata sulla base dell'extrapolazione della spesa effettiva relativa ai primi mesi del 1996 che indicano, rispetto al 1995, un aumento, previa correzione attraverso la dettagliata analisi dell'impatto dei fattori che possono aumentare o diminuire la spesa rispetto all'anno 1995 e che, per vari motivi, non hanno ancora potuto riflettersi sull'andamento della spesa relativa ai primi mesi del 1996. Fra questi è anche importante la considerazione del fatto che nell'anno 1995, la spesa del secondo semestre è stata significativamente minore di quella registrata nel primo semestre.

3. Le stime disponibili indicano che la spesa sanitaria per l'anno 1996 presenta una netta tendenza al superamento del tetto massimo programmato e che lo sfondamento sarà, in assenza di interventi di con-

tenimento, pari a circa 1.175 miliardi di lire, cioè circa il 12 per cento del valore assoluto del tetto di spesa (Tabella 1).

4. Circa il 40 per cento dell'aumento previsto nel 1996 deriva da variazioni di spesa introdotte negli anni passati.

Circa 350 miliardi di lire di aumento derivano dall'eliminazione dello sconto del 2,5-5 per cento;

circa 125 miliardi da recupero della seconda *tranche* dell'adeguamento del prezzo medio europeo (P.M.E.);

circa 25 miliardi di lire dall'accelerazione dell'adeguamento al P.M.E. per gli emoderivati salvavita e dall'allargamento dell'esenzione dal *ticket*.

5. Altri fattori che contribuiscono a far lievitare la spesa nel 1996 sono:

l'ammissione alla rimborsabilità di medicinali innovativi quantificabile in almeno 95 miliardi di lire (sulla base della tendenza della spesa rilevata nei primi sei mesi del 1996 e sulla base di decisioni in materia di nuove indicazioni per farmaci già noti e di nuovi farmaci autorizzati con procedure europee);

una maggiore spesa di circa 580 miliardi di lire è imputabile all'aumento delle prescrizioni, che, dai dati relativi al primo quadrimestre 1996, si attesta intorno al 6,26 per cento rispetto al 1995, e la più frequente prescrizione di medicinali più costosi, in parte anche dipendente dall'invecchiamento della popolazione e dall'introduzione di nuovi farmaci nel 1995.

6. Un ruolo importante nell'aumento della spesa è probabilmente attribuibile anche ad una certa caduta di attenzione dei medici prescrittori nell'osservanza delle note limitative adottate dalla Commissione unica del farmaco (CUF).

7. L'aumento tendenziale della spesa farmaceutica può essere controllato con un'opportuna combinazione di misure diverse quali quelle riassunte nella Tabella 2.

8. Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 15 luglio 1996, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nella classi *a)* e *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo più basso per unità posologica fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla CUF nella classe *c)* di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993. La stima dei risparmi è stata effettuata dalla Società italiana di farmacia ospedaliera e dai servizi farmaceutici delle USL identificando il prezzo per unità posologica più basso (esempio: per milligrammo, per U.I., ecc.) tra le varie specialità aventi lo stesso principio attivo, la medesima via di somministrazione, uguale forma farmaceutica, ma indipendentemente dal dosaggio. Una volta individuato il prezzo più basso, secondo i criteri sopra definiti, si è calcolato sulla base dei consumi di ciascuna specialità nel 1995 il differenziale di spesa e di conseguenza il possibile

risparmio per il Servizio sanitario nazionale, che per la restante parte del corrente anno è stato valutato in 340 miliardi. Tenuto conto dei successivi adeguamenti al PME i risparmi si determinano in 530 e 340 miliardi per gli anni 1997 e 1998. Considerando le minori entrate IRPEG e ILOR, le complessive economie restano determinate in 340 miliardi per l'anno 1996, 270 miliardi per il 1997 e 50 miliardi per il 1998. Ai fini della stima si è tenuto conto dell'incremento di prezzo e di spesa derivante dall'applicazione della *tranche* (+ 3,06 per cento) di adeguamento ai prezzi medi europei che entrerà in vigore a settembre di ciascun anno.

9. Il comma 3 prevede l'immediata attuazione della disciplina relativa ai medicinali generici. Si tratta di una misura che produrrà progressivi risparmi nel tempo, ma che per la seconda metà del 1996 consentirà un risparmio limitato a circa 20 miliardi, elevabile a 40 miliardi a partire dal 1997.

10. Non tutte le regioni hanno provveduto ad attuare controlli sulle prescrizioni mediche al fine di assicurare l'osservanza delle note approvate dalla CUF. In particolare solo poche ASL hanno attivato i registri ed ancor meno hanno effettuato controlli sulla attendibilità di tali registri. Qualora attraverso l'intensificazione del controllo fosse possibile assicurare una maggiore osservanza delle note, considerando che la spesa relativa a farmaci sottoposti a nota o a registro ASL è pari a circa 3.400 miliardi di lire, attraverso le disposizioni previste dal comma 4 si potrebbe ottenere un risparmio fra il 4 ed il 5 per cento che, riferito alla seconda metà del 1996, è valutato in circa 75 miliardi e che si eleva a 150 miliardi a partire dal 1997.

11. Il comma 5 prevede che la CUF provveda ad una riclassificazione finalizzata a trasferire a carico degli assistiti entro il 31 luglio 1996 una somma pari a 200 miliardi di lire per il 1996. La CUF, inoltre, sulla base delle proiezioni effettuate al 30 settembre 1996 provvederà ad una ulteriore riclassificazione di circa 180 miliardi per assicurare il rispetto del tetto di spesa per il 1996 fissato, dal comma 6, in lire 10.080 miliardi. A regime il risparmio si determina in circa 1.200 miliardi annui.

12. Il comma 6, infine, prevede che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica possa aumentare dall'8 per cento (già previsto dal comma 11 dell'articolo 2 della legge n. 549 del 1995) al 12 per cento, ferme restando a fine esercizio le occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti dello stanziamento già determinato in ragione della quota capitaria. Ciò comporta una maggiore disponibilità di spesa farmaceutica pari al 4 per cento del tetto programmato in 9.000 miliardi di lire, cioè pari a 360 miliardi di lire, che le regioni dovranno compensare con riduzioni o risparmi di spesa in altri settori.

*Tabella 1 - AUMENTO DI SPESA PREVISTO NEL 1996 PER I MEDICINALI  
(in miliardi di lire)*

CAUSA DELL'AUMENTO	AUMENTO
1. Eliminazione dello sconto del 2,5-5,0% .....	350
2. Recupero seconda <i>tranche</i> P.M.E. ....	125
3. Estensione dell'esenzione <i>ticket</i> .....	10
4. Emoderivati (adeguamento al P.M.E.) .....	15
5. Farmaci innovativi 1996 .....	95
6. Maggiore prescrizione e farmaci più costosi, mancanza di attenzione alle note e di controllo ed altre cause .....	580
TOTALE ...	1.175

*Tabella 2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA PER IL 1996  
(in miliardi di lire)*

INTERVENTO DI RIDUZIONE	RIDUZIONE
1. Compensazione con il fondo regionale .....	360
2. Farmaci eguali-prezzi eguali .....	340
3. Riclassificazione .....	380
4. Promozione generici .....	20
5. Controlli su note e registri .....	75
TOTALE ...	1.175

## ARTICOLO 3.

Il comma 1 dispone l'eliminazione degli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare e dei corrispondenti accantonamenti di segno positivo non sbloccati in sede di definizione degli ulteriori interventi correttivi previsti dall'articolo 3, comma 239, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Gli importi eliminati per il triennio 1996-1998, pari, rispettivamente, a miliardi 1.476, 1.159 e 1.853, sono così suddivisi:

	1996	1997	1998
	<i>(in miliardi di lire)</i>		
- cap. 6856/Tes. Fondo globale di parte corrente .....	1.174,5	1.159	1.853
- cap. 9001/Tes. Fondo globale di conto capitale .....	301,5	-	-
TOTALE ...	1.476	1.159	1.853

Il comma 2 dispone che le quote dei fondi globali, ancora disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio.

La disposizione non si applica alle quote preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate di ammortamento mutui, per limiti di impegno e per i disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri.

In termini di competenza, le predette economie, tenuto conto delle utilizzazioni previste da decreti-legge pubblicati o in corso di emanazione, dovrebbero essere le seguenti:

	1996	1997	1998
	<i>(in miliardi di lire)</i>		
- cap. 6856/Tes. Fondo globale di parte corrente .....	1.055,1	3.307,9	3.408,9
- cap. 9001/Tes. Fondo globale di conto capitale .....	1.229,2	2.248,2	2.459,3
TOTALE ...	2.284,3	5.556,1	5.868,2

Tenuto conto dei tempi di approvazione dei provvedimenti di utilizzo delle quote eliminate e della capacità operativa delle Amministrazioni, il risparmio in termini di cassa può prudenzialmente stimarsi in miliardi 700 per l'anno 1996, in miliardi 2.500 per l'anno 1997 e in miliardi 4.300 per l'anno 1998.

I commi 3 e 10 dispongono la riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella n.1 allegata al presente decreto per un importo complessivo, in termini di competenza, pari a miliardi 3.639,3 (comma 3) e la riduzione delle disponibilità in conto residui di alcuni capitoli di bilancio per 450 miliardi (comma 10); in termini di cassa le riduzioni possono valutarsi - al netto della riduzione relativa alle rate di ammortamento dei mutui FF.SS. - in 1.450 miliardi per l'anno 1996, in 400 miliardi per l'anno 1997 e in 250 miliardi per l'anno 1998.

Il comma 4 slitta dal 1996 al 1998 una serie di autorizzazioni di spesa, per un importo pari, in termini di competenza, a miliardi 1.040,8; in termini di cassa, la misura determina economie di spesa per circa 300 miliardi per l'anno 1996.

Il comma 6 stabilisce il versamento, a decorrere dall'anno 1995, dei contributi pensione a carico sia dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato e sia della stessa impresa sul conto corrente infruttifero di tesoreria intestato a «Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni».

Gli effetti complessivi sul fabbisogno del settore statale della norma di cui al comma 6 e della riduzione di lire 1.500 miliardi dello stanziamento relativo alle rate di ammortamento mutui contratti dalle FF.SS. di cui al precedente comma 3, possono prudenzialmente stimarsi in circa 3.000 miliardi per gli anni 1996 e 1997 e in circa 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

Il comma 7 dispone la riduzione del 20 per cento degli stanziamenti iniziali di bilancio relativi alle spese di missione, con alcune esclusioni, con un risparmio, in termini di cassa, valutato in circa 90 miliardi.

Il comma 8 prevede un taglio lineare del 5 per cento (del 4 per cento per la sola Difesa) degli stanziamenti iniziali della categoria acquisto beni e servizi, con alcune esclusioni; in termini di competenza la riduzione può valutarsi in circa 600 miliardi, con un risparmio, in termini di cassa, di 400 miliardi per l'anno 1996 e 200 miliardi per l'anno 1997.

Il comma 9 dispone una riduzione del fondo investimenti per la finanza locale pari a 200 miliardi annui per il triennio 1996-1998, che si riflette integralmente sul fabbisogno del settore statale.

Il comma 11 prevede il blocco degli impegni di spesa con alcune esclusioni. I risparmi attesi, tenuto conto delle risultanze stimate per analoghe iniziative assunte in precedenti esercizi, possono ragionevolmente valutarsi in complessivi 2.500 miliardi, di cui 1.200 per l'anno 1996, 800 per il 1997 e 500 per il 1998.

Il comma 12 dispone la trimestralizzazione degli impegni di bilancio, salvaguardando determinate fattispecie, al fine di migliorare la gestione di tesoreria. Il risparmio atteso dalla norma, considerato che la disposizione dovrebbe riguardare stanziamenti di bilancio per un importo superiore ai 30.000 miliardi di lire, è valutato in circa 100 miliardi di minori interessi per l'anno 1996 e in circa 400 miliardi a decorrere dal 1997.

Complessivamente, l'articolo 3 determina i seguenti effetti sul fabbisogno del settore statale:

	1996	1997	1998
	<i>(in miliardi di lire)</i>		
- c. 2 - Azzeramento fondi globali.....	700	2.500	4.300
- c. 3 e 10 - Riduzione autorizzazioni di spesa.....	1.450	400	250
- c. 4 - Slittamento al 1998 di autorizzazioni di spesa.....	300	-	- 300
- c. 5 - Fondo formazione personale scuola	90	220	90
- c. 6 e 3 - Ferrovie dello Stato.....	3.000	3.000	2.000
- c. 7 - Missioni.....	90	-	-
- c. 8 - Riduzione IV categoria.....	400	200	-
- c. 9 - Fondo investimenti Finanza locale .	200	200	200
- c.11 - Blocco impegni.....	1.200	800	500
- c.12 - Trimestralizzazione impegni.....	100	400	400
TOTALE Art. 3 ...	7.530	7.720	7.440

#### ARTICOLO 4. - *(Verifica stato invalidità civile)*

Le disposizioni sono dirette ad obbligare tutti i titolari dei trattamenti di invalidità civile erogati dal Ministero dell'interno a trasmettere una certificazione del medico curante che attesti la permanenza dei requisiti sanitari che diedero luogo al riconoscimento dell'invalidità.

Tali norme si inquadrano nel contesto di potenziamento della funzione di verifica svolta dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 537 del 1993 (verifiche svolte con riferimento privilegiato alle zone di più alta intensità di beneficiari), in quanto consentirebbe di circoscrivere ulteriormente gli ambiti da sottoporre a verifica, elevandone conseguentemente l'efficacia accertativa.

Sul piano finanziario, tenuto conto che l'attività svolta dal Tesoro ha permesso la revoca di circa il 25 per cento dei sottoposti a verifica, può ipotizzarsi, in via prudenziale, un effetto di compressione sul numero dei beneficiari pari a circa il 20 per cento, da applicarsi però, sempre in via prudenziale, soprattutto ai titolari dei trattamenti pensionistici e non a quelli dell'indennità di accompagnamento (per la quale non è richiesto l'accertamento di un «grado» di invalidità ma la ricorrenza del requisito dell'impossibilità di attendere agli atti quotidiani della vita o di non deambulare, condizioni queste molto ricorrenti per i soggetti ultra sessantacinquenni).

Pertanto, sulla base di una compressione di circa 150.000 unità e di un importo medio annuo del trattamento pari a circa 5.000.000 di lire, può stimarsi un effetto di economia a regime pari a lire 750 miliardi di lire.

Tali effetti di economia, tenuto conto dei necessari tempi derivanti dal procedimento amministrativo e del combinato effetto sospensione-revoca, dovrebbe modularsi sul piano temporale come segue:

1996	1997	1998
<i>(in miliardi di lire)</i>		
50	300	600

#### ARTICOLO 5.

La norma è finalizzata a limitare la copertura dei posti relativi alle dotazioni organiche del personale docente, preordinate per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 8 maggio 1996, n. 174, al solo 25 per cento del totale dei posti della dotazione medesima.

Poichè l'attuale normativa già limita al 50 per cento la copertura dei suddetti posti, si stima una economia di spesa di circa 328 miliardi annui, pari a lire 161 miliardi netti, riferiti esclusivamente alla mancata copertura di 6.930 posti.

1996	1997	1998
54	107	-

Prudenzialmente gli effetti sul fabbisogno vengono stimati in 40 e 80 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1996 e 1997.

#### ARTICOLO 6, comma 1. - *(Finanziamento Fondo patronati)*

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, viene stabilita la quota dei contributi incassati dagli enti gestori di forme previdenziali che annualmente deve essere trasferita quale contributo per il finanziamento dei patronati.

Tale quota, che non può risultare superiore allo 0,50 per cento, ha raggiunto da diversi anni il livello dello 0,31, con un prelievo complessivo dal monte contributivo pari in valore assoluto a circa 460 miliardi di lire annui.

La disposizione proposta prevede per l'anno 1997 una riduzione di 0,03 punti percentuali rispetto all'aliquota determinata per l'anno 1996. Ciò in linea con quanto già definito con provvedimento amministrativo per tale ultimo anno, con il quale si è confermato in valore assoluto l'importo di lire 390 miliardi dell'anno precedente (corrispondente ad un'aliquota dello 0,26 per cento), realizzando quindi un'economia pari a lire 70 miliardi.

Si prevede poi un processo di ulteriore riduzione pari a 0,03 punti percentuali per ogni anno successivo all'anno 1997.



Gli effetti di economia per il triennio 1996-1998, tenuto anche conto di quelli derivanti sul piano amministrativo, sono pertanto i seguenti:

## ECONOMIE:

1996	1997	1998
<i>(in miliardi di lire)</i>		
70	120	170

ARTICOLO 6, comma 2 (*Riduzione fiscalizzazione oneri sociali*)

SETTORI	Monti imponibili (su base annua)	Riduzione fiscalizzazione (su base annua)		Riduzione IRPEG - ILOR (su base annua)		Effetto netto 1996	Effetto netto 1997	Effetto netto 1998
Imprese industriali ed arti- giane manifatturiere, ar- matoriali, trasporti e im- pianistica edile:								
Centro-Nord .....	103.000	0,6%	618	45%	278			
Sud .....	22.600	0,6%	136	45%	61			
Alberghi, pubblici servizi, enti assistenza e commer- cio con + 15 dipendenti								
Centro-Nord .....	18.000	0,6%	108	45%	49			
Sud .....	4.600	0,6%	28	45%	12			
Commercio da 8 a 15 dipen- denti .....	7.400	0,6%	44	45%	20			
Artigianato servizi .....	1.200	0,6%	7	45%	3			
Edilizia .....	18.500	0,6%	111	45%	50			
Agricoltura centro-nord								
Operai .....	3.700	0,6%	22	45%	10			
Impiegati .....	900	0,6%	5	45%	2			
Totale economie (in c.t.) .. (Al netto riduzione gettito fiscale)						500	660	500

Conclusivamente, gli effetti recati dalle norme in materia di spesa sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare sono riepilogati nella tabella che segue:

**EFFETTI SUL BILANCIO DELLO STATO**  
(in miliardi di lire)

COMPETENZA	1996	1997	1998
2) SPESE			
<i>Articolo 3</i>			
comma 2 - Riduzione fondi globali:			
corrente .....	- 1.055,1	- 3.307,9	- 3.408,9
capitale .....	- 1.229,2	- 2.248,2	- 2.459,3
comma 3 - Riduzione autorizzazioni di spesa:			
trasferimenti correnti a imprese .....	- 675,0	,0	,0
trasferimenti in c/capitale a imprese .....	- 651,3	,0	,0
rate ammortamento mutui FF.SS. ....	- 1.500,0	,0	,0
altre riduzioni .....	- 813,0	,0	,0
comma 4 - Slittamento autorizzazioni di spesa al 1998 .....	- 1.040,8	,0	- 1.040,8
comma 5 - Riduzione fondo potenziamento scuola .....	- 90,0	- 220,0	- 90,0
comma 7 - Riduzione 20 per cento missioni	- 90,0	,0	,0
comma 8 - Riduzione acquisto beni e servizi ...	- 500,0	- 150,0	,0
comma 9 - Fondo investimenti comuni ....	- 200,0	- 200,0	- 200,0
<i>Articolo 1</i> - Interventi in materia sanitaria .....	- 815,0	- 1.920,0	- 1.730,0
<i>Articolo 4</i> - Verifica stato invalidità civile .....	- 50,0	- 300,0	- 600,0
<i>Articolo 6</i> - Copertura parziale posti scuola .....	- 83,0	- 167,0	,0
personale in servizio .....	- 109,0	- 219,0	
apporto INPDAP .....	26,0	52,0	
	- 8.792,4	- 8.513,1	- 7.447,4

ARTICOLO 7, commi 1-4. - (Proventi di titoli e valori in garanzia)

*Modifiche al regime delle ritenute sugli interessi dei titoli in garanzia*

La norma in questione ha carattere antielusivo in quanto dispone che i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 debbano operare una ritenuta a titolo di imposta addizionale nella misura del 20 per cento sugli interes-

si maturati sui titoli dati da soggetti che non rivestono qualifica di imprenditori a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti: si stima che questa disposizione possa produrre i seguenti recuperi di gettito (in miliardi di lire, per cassa):

1996	1997	1998
+	+	+
167	400	400

A tale stima si è giunti considerando i dati della tavola relativa alle attività e passività finanziarie del Paese nel 1994, a cura della Banca d'Italia, dai quali emerge come l'ammontare di contanti e titoli non rappresentativi di capitale di rischio detenuto dalle famiglie consumatrici sia pari a quasi 970.000 miliardi, mentre quello detenuto dalle imprese individuali è pari a circa 88.500 miliardi.

Dal supplemento al Bollettino statistico relativo alle Banche si può inoltre ricavare come gli impieghi concessi a favore delle famiglie produttrici fossero pari a circa 140.000 miliardi, a fine 1995: si può pertanto indicare una cifra, prudenziale, pari a 20.000 miliardi come valore di titoli e contanti potenzialmente interessata dalla disposizione in oggetto.

Gli interessi sui titoli obbligazionari e similari detenuti da soggetti non imprenditori scontano una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva nella misura del 12,5 per cento, laddove gli interessi passivi derivanti dal finanziamento garantito da tali titoli sono deducibili dal reddito d'impresa, con conseguente riduzione di imposta IRPEF all'aliquota marginale dell'imprenditore ed, eventualmente, anche ai fini ILOR.

In seguito alla modifica proposta, e per il periodo di tempo in cui sono detenuti dalle banche a garanzia, sconteranno una imposta addizionale del 20 per cento, con conseguente maggiore gettito pari al 20 per cento degli interessi maturati nel periodo.

Se si assume un tasso lordo pari al 10% ed una giacenza media annua pari a 20.000 miliardi il maggiore gettito per l'Erario, di competenza, è dunque pari a  $20\% * 10\% * 20.000 = 400$  miliardi: per il secondo semestre del 1996 si indica la cifra di 167 miliardi, che corrispondono ai 5/12 del valore su base annua, poichè il versamento relativo al mese di dicembre va attribuito per cassa al mese successivo.

ARTICOLO 7, comma 5. - (*Ritenuta sui redditi corrisposti a non residenti*)

*Introduzione di una ritenuta del 15 per cento*

La norma estende la portata del disposto di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, stabilendo che gli enti e le società soggette all'IRPEG, le società di persone nonchè gli imprenditori individuali devono operare una ritenuta alla fonte del 15 per cento anche sui proventi (costituenti reddito di capitale) corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante: si stima che il provvedimento in que-

stione possa produrre il seguente incremento di gettito (per cassa, in miliardi di lire):

1996	1997	1998
+ 125	+ 300	+ 300

Il fenomeno dei proventi erogati da imprese italiane a stabili organizzazioni estere non appartenenti alle stesse risulta particolarmente sviluppato soprattutto in ambito creditizio, attraverso gli interessi pagati a filiali estere di banche italiane: attualmente, infatti, se il finanziamento ad una impresa italiana avviene attraverso la filiale estera di una banca italiana non si applica la ritenuta, a titolo di imposta, del 15 per cento prevista per il caso di interessi corrisposti ad un finanziatore estero.

In base ai dati della Banca d'Italia relativi agli impieghi sull'interno delle filiali estere da parte delle Banche italiane, contenuti nel supplemento al Bollettino statistico relativo alle Banche, è possibile ricavare un dato complessivo, a fine 1995, pari a circa 13.500 miliardi per la sola raccolta a breve termine; per il 1996 l'ammontare totale può essere indicato in circa 17.500 miliardi: con un tasso medio sui prestiti pari all'11,5 per cento si ottiene un flusso di proventi corrisposti sotto forma di interessi pari a circa 2.000 miliardi nel 1996.

Se si applica a tale flusso la ritenuta del 15 per cento si ottiene un gettito di competenza pari a 300 miliardi l'anno; per il 1996 si indica un recupero di gettito pari a 5/12 di un'annualità.

ARTICOLO 7, commi 6-12 (*Ritenute sugli interessi dei depositi*)

*Modifica delle aliquote delle ritenute sui depositi*

La norma in questione dispone l'uniformazione al 27 per cento delle aliquote delle ritenute sui diversi strumenti di raccolta bancaria a breve. Il prospetto che segue illustra le aliquote vigenti e le nuove aliquote disposte dal presente provvedimento, unitamente alla variazione di gettito. A regime, risulta un aumento di gettito netto di circa 2.800 miliardi, derivanti da un aumento di circa 3.800 miliardi per i certificati di deposito superiori a 18 mesi e da una riduzione di circa 1.000 miliardi per le altre forme di raccolta.

#### MODIFICA DELLE RITENUTE SULLA RACCOLTA BANCARIA

	CERTIFICATI DI DEPOSITO			Conti correnti	Depositi	Depositi a risparmio	TOTALE
	lungo	medio	breve				
Monte Interessi (mld) . . . .	26.500	400	4.000	24.000	400	5.000	
Aliquote vigenti . . . . .	12,5	25	30	30	25	30	
Nuove Aliquote . . . . .	27	27	27	27	27	27	
Variazione gettito (mld) ..	3.840	8	- 120	- 720	8	- 150	2.866

Dato che la riduzione opera sugli interessi maturati sui fondi depositati, mentre l'aumento opera solo sui certificati di deposito di nuova emissione, quest'ultimo si manifesta con effetti ritardati rispetto al primo. Si ipotizza, al riguardo, che mediamente i certificati oltre i 18 mesi paghino cedole con cadenza trimestrale, e che vengano gradualmente rinnovati nel corso dei prossimi 18 mesi, circa gli interessi sui vecchi certificati oltre i 18 mesi, le cui ritenute vengono versate un mese dopo la corresponsione, si determinerebbe un calo di gettito di cassa conseguente alla loro graduale estinzione:

	1996	1997	1998
Certificati oltre 18 mesi . . . . .	- 138	- 1.930	- 3.300

Relativamente agli interessi maturati sui certificati di nuova emissione e sugli altri strumenti di raccolta si avrebbero le variazioni di prelievo sotto riportate:

	1996	1997	1998
Certificati oltre 18 mesi . . . . .	890	5.920	7.100
Altre forme di raccolta . . . . .	- 500	- 1.000	- 1.000
Totale . . . . .	390	4.920	6.100

Tenuto conto che le modalità di versamento prevedono due acconti pari al 100 per cento di quanto dovuto per l'anno precedente e un saldo da versare l'anno successivo, si avrebbero, in termini di cassa, effetti nulli nel primo anno. Nel 1997, 390 miliardi di maggior saldo e un pari importo per maggiori acconti; lo stesso meccanismo opererebbe per gli anni successivi, con scomputo dei maggiori acconti versati l'anno precedente. Si avrebbe quindi:

	1996	1997	1998
Maggior saldo . . . . .	-	390	4.920
Maggior acconto anno precedente . . . . .	-	-	- 390
Maggior acconto anno corrente . . . . .	-	390	4.920
Totale effetto cassa . . . . .	-	780	9.450

Conseguentemente, si avrebbero i seguenti effetti di cassa complessivi:

	1996	1997	1998
Vecchi certificati . . . . .	- 138	- 1.930	- 3.300
Altra raccolta . . . . .	0	- 780	9.450
Totale effetto cassa . . . . .	- 138	- 1.150	6.150

Le modifiche alla misura degli acconti dovuti dalle banche sui depositi e sulle altre forme equiparate di raccolta comporteranno effetti di cassa tali da stabilizzare la variazione del gettito e da anticipare l'aumento di gettito al 1996 e al 1997. Infatti, ipotizzando prudenzialmente che le ritenute relative agli interessi del 1995 assommino a circa 10.000 miliardi, l'elevazione della seconda rata di acconto dovuta nel 1996 dal 50 al 65 per cento comporterà un maggior gettito di 1.500 miliardi. Per il 1997, ipotizzando che le ritenute sugli interessi relativi all'anno precedente assommino a circa 9.500 miliardi, l'elevazione della misura dei due acconti al 78 per cento comporterà maggiori incassi per 5.320 miliardi; tenuto conto dei 1.500 miliardi di maggiore acconto versati l'anno precedente, si ha un effetto netto di 3.820 miliardi. I maggiori acconti del 1997 si tradurranno in minori incassi per il 1998; ipotizzando che le ritenute sugli interessi relativi al 1997 assommino a circa 14.000 miliardi, la maggiorazione al 52 per cento della misura degli acconti per il 1998 comporterebbe 560 miliardi, portando il calo del gettito a 3.260 miliardi. Nel 1999, con gli acconti al 50 per cento, si avrebbero solo gli effetti della maggiorazione degli anticipi per l'anno precedente (560 miliardi). In conclusione, le norme relative alla misura degli acconti portano il totale del maggior gettito ai seguenti importi:

	1996	1997	1998
	-	-	-
Totale precedente .....	- 138	- 1.150	6.150
Effetti nuovi acconti .....	1.500	3.820	- 3.260
Totale ...	1.362	2.670	2.890

Occorre infine notare che le ritenute in questione sono a titolo definitivo per le persone fisiche ed equiparate, d'acconto per le imprese. Ipotizzando che circa un quarto della raccolta sia detenuta da imprese, le maggiori ritenute si tradurranno in minori imposte sui redditi nella stessa percentuale. Dato che le maggiori ritenute «di competenza» saranno:

1996	1997	1998
-	-	-
250	3.000	2.800

quelle che si traducono in minori imposte, tenuto anche conto che una quota di circa il 30 per cento non troverà capienza per le imprese in perdita o con reddito nullo, saranno pari a:

1996	1997	1998
-	-	-
44	525	490

cui corrisponde, per cassa:

	1996 —	1997 —	1998 —
saldo .....	0	- 44	
acconto .....		- 33	+ 33
saldo .....			- 525
acconto .....			- 394
Totale ...	0	- 77	- 886

Gli effetti complessivi sono pertanto pari a:

	1996 —	1997 —	1998 —
	1.362	2.670	2.890
	0	- 77	- 886
Totale ...	1.362	2.593	2.004

ARTICOLO 8, comma 1, lettera *b*) - *(Determinazione del reddito di lavoro autonomo)*

*Deduzione forfetaria (5 per cento) delle spese di produzione dei compensi*

La proposta in esame prevede l'introduzione di un tetto massimo relativamente alla deduzione forfetaria delle spese inerenti la produzione dei compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: tale tetto risulta fissato pari al 5 per cento di 100 milioni, pertanto la deduzione massima concessa risulta essere pari a 5 milioni.

Dai dati delle dichiarazioni delle persone fisiche presentate nel 1993, estrapolati al 1996, risulta che i contribuenti interessati sono circa 28 mila con compensi medi pari a circa 220 milioni.

A tali contribuenti, secondo la proposta in esame, verrebbero concessi 5 milioni medi di deduzione forfetaria in luogo degli 11 milioni attualmente previsti, con un ampliamento della base imponibile di circa 170 miliardi.

A tale ampliamento della base imponibile, applicando l'aliquota del 46 per cento, corrisponde un maggior gettito IRPEF di circa 78 miliardi su base annua:

in virtù del meccanismo di saldo e acconto (nella misura del 75 per cento), l'andamento del gettito nel triennio è il seguente (per cassa in miliardi di lire):

1996 —	1997 —	1998 —
-	+ 137	+ 78

ARTICOLO 9, comma 1, lettera a) - (*Contribuenti diversi da quelli costituenti ricavi*)

*Modifica del regime di rateizzazione della tassazione delle sopravvenienze attive*

La norma in parola modifica l'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo che i proventi di cui alla citata lettera b), da considerarsi sopravvenienze attive, concorrono alla determinazione del reddito di impresa nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto, invece che nei successivi ma non oltre il nono.

Pur con le dovute cautele si stima che questa modifica possa produrre il seguente incremento di gettito per lo Stato nel triennio (per cassa, in miliardi di lire):

1996	1997	1998
-	+ 592	+ 929

Per il coordinato disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), e dell'articolo 53, comma 1, lettere e) e f) (così come modificato dall'articolo 3, comma 103, della legge n. 549 del 1995, collegata alla legge finanziaria 1996) sono da considerarsi sopravvenienze attive ai sensi della lettera b) tutti i proventi percepiti a titolo di contributo o liberalità da chiunque erogati, tranne le somme spettanti in base a contratto ed i contributi in conto esercizio corrisposti esclusivamente in base a norma di legge, nell'esercizio in cui sono incassati (in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 503 del 1994).

La modifica disposta dalla norma in questione fa seguito a quella introdotta inizialmente in sede di Finanziaria 1994 (articolo 14, comma 3, lettera d), della legge n. 537 del 1993): in tale sede la relazione tecnica aveva stimato le sopravvenienze attive di cui alla lettera b) assoggettabili alla tassazione rateizzata in misura pari a 20.000 miliardi l'anno, il 50 per cento delle quali accantonabile in una apposita riserva in sospensione di imposta.

Confermando, a titolo prudenziale, tale stima del flusso dei contributi interessati si riporta di seguito l'andamento delle quote imputate a legislazione vigente (10 per cento del 50 per cento di 20.000 = 1.000 miliardi) e secondo la modifica disposta (20 per cento del 50 per cento di 20.000 = 2.000 miliardi) per competenza, in miliardi di lire:

*Legislazione vigente*

	1996	1997	1998
1996 .....	1.000	1.000	1.000
1997 .....		1.000	1.000
1998 .....			1.000
Totale ...	1.000	2.000	3.000



*Modifica disposta*

	1996	1997	1998
1996 .....	2.000	2.000	2.000
1997 .....		2.000	2.000
1998 .....			2.000
Totale ...	2.000	4.000	6.000
Differenza .....	+ 1.000	+ 2.000	+ 3.000
Maggiore imposta .....	+ 338	+ 676	+ 1.014

In conseguenza della modifica disposta concorrono alla determinazione del reddito di impresa quote annue di sopravvenienze attive in misura doppia a quella calcolata secondo la legislazione vigente: a fronte di tale maggior reddito (differenza) è stata calcolata la maggiore imposta corrispondente, ponderando le aliquote di imposta per ogni modello, al netto delle imprese in perdita, con il peso relativo delle plusvalenze e sopravvenienze attive quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1993.

	<i>Aliquota legale</i>	<i>Quota di redditività</i>	<i>Peso relativo</i>
Mod. 760 .....	37% + 16,2%	65%	87,9%
Mod. 750 .....	27% + 16,2%	80%	6,15%
Mod. 740 .....	27%	80%	5,95%

L'aliquota complessiva così ottenuta (33,8 per cento) è stata applicata al maggiore reddito imponibile stimato.

È stato infine stimato l'andamento del gettito per cassa, utilizzando un acconto del 75 per cento così come operato in sede di redazione di precedenti relazioni tecniche (in miliardi):

	1997	1998	1999
Saldo 1996 .....	+ 338		
Acconto 1997 .....	+ 254	- 254	
Saldo 1997 .....		+ 676	
Acconto 1998 .....		+ 507	- 507
Saldo 1998 .....			+ 1.014
Acconto 1999 .....			+ 761
Totale ...	+ 592	+ 929	+ 1.268

ARTICOLO 9, comma 1 lettera b), e ARTICOLO 10, comma 1. - (*Deducibilità dei costi relativi ad autovetture, autoveicoli e motocicli e indetraibilità dell'IVA sull'acquisto o sull'importazione di ciclomotori*)

*Impossibilità di detrazione dell'IVA assolta e limitazione della deduzione dell'ammortamento*

Per quanto riguarda le imposte dirette, l'articolo 9, comma 1, lettera b), consente la deducibilità nella misura del 50 per cento delle spese relative all'acquisto dei ciclomotori mediante ammortamento quadriennale.

Questa limitazione, con un'aliquota media del 35 per cento, comporterà variazioni di gettito a partire dall'esercizio 1997.

Spesa relativa alle imprese	1.645 : 3 = 548	mld
Spesa non più ammortizzabile	548 : 2 = 274	mld
Quota annuale di ammortamento	274 : 4 = 68,5	mld
Imposta relativa	68,5 x 35% = 24	mld

Si avrà quindi:

per competenza

1996	1997	1998
-	+ 12	24 x 2 = + 48

per cassa (tenuto conto dell'effetto saldo e acconto)

1996	1997	1998
-	+ 21	+ 75

L'articolo 10, comma 1, stabilisce la indetraibilità totale dell'IVA assolta sugli acquisti di ciclomotori, salvo che per uso pubblico, per beni oggetto dell'attività d'impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Per stimare il maggior gettito ottenibile da tale manovra sono stati utilizzati i dati forniti dai principali distributori del settore relativamente ai ciclomotori ceduti nel 1995.

Si stimano pertanto circa 470.000 i nuovi ciclomotori acquistati in un anno, che ad un prezzo medio di lire 3.500.000 cadauno, producono un imponibile di 1.645 miliardi ed un'imposta pari a 313 miliardi (19 per cento).

Considerando che 1/3 di questo valore sia riferibile ad acquisti effettuati nell'esercizio di impresa, si stima in circa 100 miliardi l'IVA non più detraibile con un corrispondente pari incremento di gettito su base annua.

Nel triennio, considerato il periodo di vigenza nel 1996 ed il ritardo nella percezione dell'imposta (circa un mese), si avrà:

1996	1997	1998
+ 42	+ 100	+ 100

In via prudenziale la minore deducibilità delle spese di impiego, custodia, riparazione e manutenzione non sono state considerate. Corre l'obbligo di evidenziare come il provvedimento in esame si inneschi nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (articolo 19, secondo comma, lettera c), come modificata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ne prevedeva la vigenza fino al 31 dicembre 1996).

ARTICOLO 10, comma 3. - (*Acquisti effettuati da ambasciate e organizzazioni internazionali*)

*Riduzione del limite di non imponibilità*

La norma abbassa il limite minimo di non imponibilità da lire 1.000.000 a lire 500.000 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari nonché degli enti ed organismi internazionali elencati nel terzo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che sussistano le condizioni, rispettivamente, della reciprocità e dell'esercizio delle funzioni istituzionali.

La norma produrrà un effetto negativo sul gettito IVA, con una riduzione della base imponibile ed una contrazione del gettito valutabile in lire 1 miliardo su base annua.

Nel triennio si avrà:

1996	1997	1998
-	- 1	- 1

ARTICOLO 10, comma 4. - (*Disposizioni in materia di IVA e di imposta di registro sulle cessioni di fabbricati a destinazione abitativa*)

A) *Applicazione dell'imposta di registro in luogo dell'IVA per fabbricati usati*

Per le cessioni di abitazioni da parte di imprese è prevista l'applicazione dell'IVA con le seguenti aliquote:

- 4 per cento nel caso in cui l'acquirente destini l'immobile ad abitazione principale;
- 10 per cento nel caso di abitazioni non di lusso;
- 19 per cento per abitazioni di lusso.

In tutti questi casi le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono assolte in misura fissa (lire 150.000 elevate a lire 250.000 dalla presente manovra).

Nei casi di cessioni di abitazioni non di nuova costruzione il provvedimento in esame prescrive l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale e l'esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Le aliquote applicabili sono le seguenti:

- 4 per cento con tassa fissa per ipotecaria e catastale nel caso di abitazioni principali;
- 8 per cento + 3 per cento per ipotecaria e catastale in tutti gli altri casi.

Da elaborazioni sugli atti di compravendita di abitazioni cedute da imprese non costruttrici risultano annualmente circa 65.000 cessioni per un ammontare di 14.000 miliardi.

Tale valore complessivo è ripartibile come segue:

- 45 per cento per abitazioni principali;
- 45 per cento per abitazioni non di lusso;
- 10 per cento per abitazioni di lusso.

Si suppone inoltre che il valore medio delle transazioni del terzo gruppo sia pari al doppio che negli altri casi.

Il gettito derivante dalla tassazione vigente è confrontato nelle tabelle che seguono con quello che deriverebbe dal provvedimento in esame.

	numero	impon.	legislazione vigente				proposta			
			aliq. iva	imposta iva	reg.+ipot. +catast.	totale imposte	aliq. iva	imposta iva	reg.+ipot. +catast.	totale imposte
Abitazioni principali . . . 30.875	6.300	4%	252	23	275	4%	252	15	267	
Abitazioni non di lusso	30.875	6.300	10%	630	23	653	8%	504	189	693
Abitazioni di lusso . . . . .	3.250	1.400	19%	266	2	268	8%	112	42	154
Totale . . .	65.000	14.000		1.148	49	1.197		868	246	1.114

Bisogna comunque osservare che una parte dei trasferimenti, stimabile in un 20 per cento del valore totale, è imputabile a imprese che acquistano immobili nell'ambito della propria attività e che quindi possono detrarsi la relativa IVA assoluta.

Il gettito derivante dalla legislazione corrente andrebbe quindi così ricalcolato:

$$1.197 - (1.148 \times 20\%) = 967;$$

con un maggior gettito a regime pari a:

$$1.114 - 967 = 147 \text{ miliardi.}$$

Nel triennio si avrà:

1996	1997	1998
-	-	-
+ 61	+ 147	+ 147

#### B) *Impossibilità di detrazione dell'IVA assolta per fabbricati ceduti da imprese costruttrici*

Per le cessioni di abitazioni nuove e ristrutturate da parte di imprese costruttrici è prevista l'applicazione dell'IVA con le stesse aliquote considerate nel punto precedente.

Risultano annualmente cessioni per un ammontare di 17.000 miliardi.

L'imposta che ne deriva è la seguente:

	Imponibile	Aliquota IVA	Imposta IVA
Abitazioni principali .....	7.650	4%	306
Abitazioni non di lusso .....	7.650	10%	765
Abitazioni di lusso .....	1.700	19%	323
Totale ...	17.000		1.394

Bisogna comunque osservare che una parte dei trasferimenti, stimabile in un 15 per cento del valore totale, è imputabile a imprese non costruttrici che acquistano immobili nell'ambito della propria attività e che quindi possono attualmente detrarsi la relativa IVA.

Nel caso in cui sia impedita la detrazione di cui sopra si avrebbe:

	1996 (1)	1997	1998
IVA non detraibile .....	+ 87	+ 209	+ 209

(1) Cinque mesi di versamenti IVA.

In conclusione l'intero provvedimento produrrà le seguenti variazioni di gettito:

	1996	1997	1998
Abitazioni usate .....	+ 61	+ 147	+ 147
Indetr. abitazioni nuove .....	+ 87	+ 209	+ 209
Totale ...	+ 148	+ 356	+ 356

ARTICOLO 10, comma 5, lettere *b*) e *c*). - *(Imposta di registro sugli atti di fusione, di scissione e di conferimento di aziende)*

*Modifiche in materia di imposta di registro sugli atti di fusione, scissione e conferimento di azienda*

Secondo la normativa vigente le fusioni di società e i conferimenti di società per costituzione o per aumento sono sottoposti all'aliquota dell'1 per cento, in base alla tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro: la norma in oggetto modifica la tassazione dell'imposta sui conferimenti di società per costituzione e per aumento, quando questi sono effettuati da società o enti diversi da società e sulle fusioni tra società, trasformandola da tassa proporzionale a tassa fissa.

Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito sono stati esaminati gli atti registrati in un anno ed è stato rilevato un

imponibile totale annuo pari a circa 1.700 miliardi per le fusioni e a circa 4.100 miliardi per i conferimenti.

Sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria risulta un ridotto numero di atti con un imponibile medio molto elevato: pertanto si può stimare che la trasformazione dell'imposta da proporzionale a fissa comporta una perdita di gettito, come evidenziato di seguito (per competenza):

fusioni tra società (1.700 × 1%) . . . . .	17 miliardi di lire
conferimenti (4.100 × 1%) . . . . .	41 miliardi di lire
totale perdita di gettito . . . . .	58 miliardi di lire

Nel triennio la perdita di gettito per cassa è la seguente, considerando per il 1996 il secondo semestre (in miliardi):

1996	1997	1998
- 29	- 58	- 58

ARTICOLO 10, commi 6-9. - *(Aumento delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale)*

*Elevazione dell'imposta fissa*

Le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale sono elevate da lire 150.000 a lire 250.000 ad esclusione delle locazioni di fabbricati.

Gli introiti derivanti dalle tre imposte per l'anno 1994, così come risulta all'anagrafe tributaria, sistema informativo Registro, sono le seguenti (in miliardi di lire):

Registro (escluse locazioni) . . . . .	430
Ipotecaria . . . . .	101
Catastale . . . . .	121
Totale . . .	652

Vista la sostanziale stabilità negli anni del numero di atti registrati, si ritiene di non modificare il gettito atteso nel periodo 1996-1998 a legislazione invariata.

L'aumento della misura della tassa fissa comporterà quindi un incremento di gettito espresso, su base annua, nella seguente tabella:

Registro . . . . .	287
Ipotecaria . . . . .	67
Catastale . . . . .	81
Totale . . .	435

Si avrà quindi:

1996 (sei mesi)	1997	1998
+ 217	+ 435	+ 435

ARTICOLO 10, comma 10, lettere a) e b). - *(Termini per il pagamento e di decadenza per la rettifica della liquidazione delle imposte sulle successioni e donazioni)*

*Riduzione dei termini per il pagamento dell'imposta principale*

L'articolo 37 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, concernente «il pagamento dell'imposta» dispone al comma 1 che il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare, con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35, e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro novanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.

Detto termine, stabilito invece nella pregressa normativa (articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modifiche) in sessanta giorni, con il testo unico sopra citato era stato elevato a novanta giorni per agevolare il contribuente nel quadro della realizzazione dell'autoliquidazione del tributo.

Ora, in considerazione della sua mancata attuazione si ritorna al termine di sessanta giorni. Gli incassi relativi all'anno 1995 sono i seguenti:

Imposta di successione .....	1.123
INVIM .....	519
Imposte ipotecarie .....	436
Diritti catastali .....	115
Totale ...	2.193

Sulla base dei risultati conseguiti nel 1995, un mese di disponibilità aggiuntiva ai fini del versamento può comportare nel 1996 una variazione di gettito positiva stimabile in circa 180 miliardi.

ARTICOLO 10, comma 10, lettera c). - *(Imposta in misura fissa sulle donazioni)*

a) *Soppressione agevolazione su donazioni titoli del debito pubblico*

Le donazioni di titoli del debito pubblico sono soggette a tassazione in misura fissa (L. 100.000) anziché proporzionale a scaglioni (decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 59 - testo unico sulle successioni e donazioni).

Dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, sistema informativo Registro, risultano registrati nel 1992 4.656 negozi con codice 2113 - «traslazione a titolo gratuito di piena proprietà di titoli del debito pubblico» - per un ammontare complessivo di 2.129 miliardi ed un valore medio di circa 457 milioni per ogni negozio.

Vista la notevole numerosità e rilevanza del suddetto negozio è ipotizzabile un uso a fini elusivi dell'agevolazione in oggetto.

Se infatti il fine del negozio è il trasferimento di notevoli somme di danaro senza incorrere nella tassazione prevista nelle parti A e B della tabella allegata al citato testo unico, è possibile calcolare l'ammontare dell'imposta elusa supponendo, anche per motivi prudenziali, che siano applicabili le aliquote relative alle donazioni tra fratelli e affini in linea retta (l'imposta è sempre calcolata in base all'aliquota della tabella A, alla quale si aggiunge un'ulteriore aliquota della tabella B, diversa a seconda del grado di parentela di chi riceve la donazione o la successione).

Classi di imponibile	Numero	Imponibile	Aliquota (parte A)	Aliquota (parte B)	Imposta (A)	Imposta (B)	Imposta totale
0-10	71	349	-	-	-	-	-
10-100	1.237	82.710	-	-	-	-	-
100-250	1.564	274.125	-	3	-	3.532	3.532
250-350	493	148.957	3	6	771	3.761	4.532
350-500	485	212.180	7	10	4.425	9.336	13.761
500-800	303	196.967	10	15	8.637	14.547	23.184
800-1.500	282	302.572	15	20	23.813	35.275	59.088
1.500-3.000	143	299.039	22	24	39.834	50.391	90.225
oltre 3.000	78	611.872	27	25	139.348	138.967	278.315
TOTALE . . .	4.656	2.128.771	-	-	216.829	255.808	472.637

Valori espressi in milioni di lire.

Risulterebbe quindi un'imposta complessiva di circa 470 miliardi in luogo di 1 miliardo attualmente derivante dall'imposta fissa (lire  $250.000 \times 4.656$ ).

Nel triennio si avrà:

1996	1997	1998
-	-	-
+ 230	+ 470	+ 470

#### b) *Elevazione dell'imposta in misura fissa*

Viene elevata l'imposta fissa delle donazioni di cui all'articolo 59 del testo unico sulle successioni e donazioni da lire 100.000 a lire 250.000.

Vista l'esclusione dalla tassazione in misura fissa delle donazioni di titoli del debito pubblico, tale modalità resta applicabile solo alle donazioni di beni culturali e di ogni altro bene o diritto dichiarato esente a norma di legge.

Per tali fattispecie, di numero limitato, si indica una variazione positiva annua pari a 1 miliardo.



ARTICOLO 10, comma 11 - *(Recupero lavoro arretrato degli uffici del registro e IVA)*

A) IVA - *Articolo 10, comma 11*

Relativamente agli anni d'imposta 1991 e 1992 risultano esserci circa 157.000 versamenti omessi, il cui valore medio può considerarsi pari a circa 6,6 milioni, sulla base degli elaborati statistici sulle dichiarazioni IVA.

I contribuenti interessati saranno invitati ad ottemperare all'obbligo di versare la somma dovuta e una soprattassa pari al 60 per cento della stessa, attraverso un avviso a mezzo lettera.

Sono concessi loro trenta giorni per aderire all'invito, trascorsi i quali vengono iscritte a ruolo a titolo definitivo le somme non versate, con l'applicazione di una soprattassa pari al 100 per cento e relativi interessi.

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che le imposte liquidate ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali, sono rimosse in un'unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio ed aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.

Si è pervenuti alla stima nel seguente modo:

i versamenti omessi relativi agli anni d'imposta 1991 e 1992 sono circa 157 mila;

1/3 dei versamenti in esame risulta formalmente irregolare;

ne consegue che i versamenti omessi «regolari» sono 105.000, cui è attribuibile un importo medio di 6,6 milioni, per un ammontare totale di 690 miliardi;

si suppone che il 50 per cento degli interessati aderisca alla proposta dell'Amministrazione garantendo un gettito di 696 miliardi (di cui 208 di soprattassa, più relativi interessi);

si ipotizza inoltre che il 50 per cento del totale dei versamenti omessi venga analizzato nel 1996 con conseguente ripartizione nel 1996 e 1997 dei 696 miliardi precedentemente determinati. Corre l'obbligo di evidenziare la priorità delle pratiche inerenti l'anno d'imposta 1991 altrimenti soggette a prescrizione con l'avvento del 1997;

il rimanente 50 per cento verrà iscritto a ruolo come previsto dalla relativa normativa (soprattassa pari al 100 per cento, più i relativi interessi);

ipotizzando che il 30 per cento delle somme iscritte a ruolo venga effettivamente riscosso si avrà un gettito di 250 miliardi nel 1997 così ottenuti:

versamenti omessi .....	345 mld
interessi .....	143 mld
penale pari al 100 per cento .....	345 mld
totale iscritto a ruolo .....	834 mld
somme effettivamente rimosse (30 per cento) ...	250 mld

si può ritenere che l'80 per cento delle somme da iscrivere a ruolo vengano riscosse in due rate di cui la prima nel 1997 e la seconda nel 1998.

Per l'intero provvedimento si stima un gettito di circa 946 miliardi così ripartito (anche in considerazione della possibile rateizzazione delle somme dovute):

	1996	1997	1998
Versamenti omessi recuperati ..	348 mld	498 mld	100 mld

B) *Successioni - Articolo 10, comma 11*

Al 31 maggio 1996 risultavano presso gli uffici del Registro circa 350.000 pratiche giacenti ovvero non liquidate.

Le misure di razionalizzazione previste dal presente articolo, unitamente all'ausilio di apposite procedure informatiche consentiranno il recupero della lavorazione del seguente numero di pratiche nel triennio 1996-1998:

	1996	1997	1998	Totale
Atti da lavorare ...	75.000	150.000	125.000	350.000

Tenendo conto della riduzione dei termini per il pagamento dell'imposta principale da 90 giorni a 60 giorni e dell'importo medio unitario di quest'ultima (7,4 milioni sulla base degli incassi dell'anno 1995), si perviene alle seguenti stime di maggior gettito nel triennio:

1996	1997	1998
+ 370	+ 1.110	+ 1.110

ARTICOLO 10, commi 12-22 - *(Norme su vulture)*

A) *Minori entrate*

Le minori entrate si hanno nell'ipotesi di esecuzione automatica delle vulture, connesse con l'emanazione del decreto direttoriale richiamato nell'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 1994.

Le valutazioni sotto riportate hanno considerato che:

n. 2.000.000 sono le vulture che annualmente vengono presentate in catasto;

lire 50.000 è il costo odierno di un certificato catastale che è ascrivibile nella misura del 40 per cento ad imposta di bollo e del rimanente 60 per cento a tributi speciali;

n. 0,5 è il numero di bolli applicabili mediamente ad ogni domanda di voltura: prudenzialmente non è stato previsto un parziale verosi-

mile recupero del bollo da applicare sui fogli integrativi della nota di trascrizione, finalizzati all'esecuzione della voltura automatizzata.

Pertanto si hanno mancati introiti per 120 miliardi di lire specificatamente così articolati:

A. 1 - Certificati catastali		
n. 2.000.000 × L. 50.000 =		L. 100 mld
A. 2 - Imposta di bollo		
n. 2.000.000 × L. 20.000 × 0,5 =		L. 20 mld
TOTALE A		L. 120 mld

#### B) *Maggiori entrate*

Le maggiori entrate qui analizzate sono conseguenti alle proposte di ridefinizione delle tabelle relative ai diritti catastali e alle tasse ipotecarie. Le valutazioni sotto riportate si hanno considerato che:

n. 2.000.000 sono le volture catastali;

n. 1.500.000 sono le unità immobiliari dichiarate in catasto;

n. 500.000 pratiche cui si applica il diritto di nuova istituzione per l'esame della documentazione che dà luogo all'aggiornamento automatico della banca dati a seguito di dichiarazione di unità immobiliare;

lire 32.000 è l'incremento dell'attuale diritto per la volturazione catastale che verrà riscossa all'atto della presentazione della nota di trascrizione;

lire 50.000 è il diritto di nuova istituzione per l'esame della documentazione che dà luogo all'aggiornamento automatico della banca dati a seguito di dichiarazione di unità immobiliare;

lire 50.000 è il diritto per l'esame della documentazione - tipi mappali e frazionamento - che dà luogo all'aggiornamento della banca dati catastali;

lire 20.000 è l'incremento per la maggiorazione della tasse ipotecarie già esistenti per la registrazione delle formalità. Pertanto si hanno maggiori introiti per 204 miliardi di lire specificatamente così articolate:

B. 1 - Volture		
n. 2.000.000 × L. 32.000 =		L. 64 mld
B. 2 - Unità immobiliari		
n. 1.500.000 × L. 50.000 =		L. 75 mld
B. 3 - Tipi mappali e frazionamento		
n. 500.000 × L. 50.000 =		L. 25 mld
B. 4 - Note di trascrizione, iscrizione e annotazione		
n. 2.000.000 × L. 20.000 =		L. 40 mld
TOTALE B		L. 204 mld

C) *Maggiori entrate*

Le maggiori entrate qui esaminate sono da riferirsi a nuovi servizi del settore ipotecario, specificatamente richiesti dalle associazioni di categoria ed in modo particolare dall'Associazione bancaria italiana, in quanto connessi alla limitazione dell'annoso fenomeno delle sofferenze bancarie.

Le valutazioni sotto riportate hanno considerato che:

- n. 100.000 sono le ispezioni ipotizzate in ambito nazionale;
- n. 100.000 sono le ispezioni ipotizzate riguardanti un periodo consecutivo di trenta giorni;
- lire 50.000 è il costo di una ricerca in ambito nazionale;
- lire 30.000 è il costo dell'ispezione periodica mensile.

Pertanto si hanno maggiori introiti per 41 miliardi di lire specificamente così articolate:

C. 1 - Ricerche in ambito nazionale	
n. 100.000 × L. 50.000 =	L. 5 mld
C. 2 - Ricerche periodiche	
n. 100.000 × L. 30.000 =	L. 36 mld
TOTALE C	L. 41 mld

Nella quantificazione sopra riportata si è valutato solo in 100.000 il numero delle ispezioni nominative da effettuarsi in ambito nazionale su un totale presumibile di oltre 9.000.000 (nove milioni, sono all'incirca le ispezioni totali eseguite in tutte le conservatorie italiane nel 1994).

Inoltre, sono state previste 100.000 richieste di ispezioni nominative mensili per un totale 1.200.000 ispezioni annue. Detto numero va confrontato col dato statistico nazionale disponibile, in base al quale il 20 per cento delle ispezioni totali nazionali, pari a 1.800.000 ( $0,20 \times 9.000.000$ ) è configurato come ispezione nominativa e caratterizzato dal fatto di essere richiesto dal sistema bancario.

## D - Bilancio

B Maggiori entrate	204 mld +
C Maggiori entrate	41 mld +
A Minori entrate	120 mld -
saldo attivo	125 mld

Nel triennio si avrà:

1996	1997	1998
-	-	-
+ 62	+ 125	+ 125

ARTICOLO 11, commi 1 e 2 - (*Termini di versamento dell'imposta sulle assicurazioni*)

*Anticipo versamento dell'imposta*

La norma prevede che mensilmente gli assicuratori versino l'imposta relativa al mese precedente, mentre secondo la vigente normativa i versamenti vengono effettuati ogni trimestre e viene presa come base di riferimento l'importo relativo all'anno precedente.

Nel 1996, secondo la normativa attuale, saranno riscossi complessivamente 1.510 miliardi relativi all'anno 1995 (la quarta rata di marzo 1996 ed il conguaglio di giugno 1996) e 3.990 miliardi relativi al 1996 (le tre rate di giugno, settembre e dicembre 1996, ciascuna pari ad un quarto dell'imposta dovuta per l'anno 1995).

Secondo la nuova norma, oltre ai 1.510 miliardi relativi al 1995, si effettueranno versamenti in corso di esercizio per undici mensilità per un importo di 5.120 miliardi (si è ipotizzato un incremento dei premi dal 1995 al 1996 del 5 per cento a cui corrispondono importi mensili di 465 miliardi). Il maggior gettito per il 1996 si stima, quindi, in 1.130 miliardi (5.120 - 3.990 miliardi).

Negli anni 1997 e 1998, ipotizzando un incremento annuo dei premi assicurativi del 5 per cento, il maggior gettito sarà pari rispettivamente ad 80 e 84 miliardi; infatti:

a) anno 1997 - normativa vigente:

marzo 1.395 miliardi quarta rata;

giugno 280 miliardi conguaglio;

giugno, settembre, dicembre 4.400 miliardi (prime tre rate anno 1998).

Complessivamente si riscuoteranno 5.785 miliardi;

anno 1997 - nuovo provvedimento:

12 mensilità per un importo complessivo pari a 5.865 miliardi ( $465(1 + 0,05) * 12$ );

maggior gettito 1997 80 miliardi (5.865-5.785 miliardi);

b) anno 1998 - normativa vigente:

marzo 1.395 miliardi quarta rata;

giugno 280 miliardi conguaglio;

giugno, settembre, dicembre 4.400 miliardi (prime tre rate anno 1998);

anno 1998 - nuovo provvedimento:

12 mensilità per un importo complessivo pari a 6.159 miliardi ( $488(1 + 0,05) * 12$ );

maggior gettito 1998: 84 miliardi (6.159-6.075 miliardi).

Il provvedimento consentirà maggiori entrate secondo la tabella:

1996	1997	1998
1.130	80	84

ARTICOLO 11, comma 3 - (*Razionalizzazione riscossione accisa sul gas metano*)

*Razionalizzazione della riscossione dell'accisa sul gas metano*

L'articolo 26, comma 8, del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabilisce che l'accisa sul gas metano viene accertata sulla base di dichiarazioni bimestrali, contenenti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate entro la fine del mese successivo al bimestre cui si riferiscono; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.

Con la modifica disposta con la disposizione sopra riportata, le predette dichiarazioni diventano mensili e devono essere presentate entro il mese successivo a quello cui si riferiscono; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa. Ne deriva che per il primo anno di applicazione vengono acquisite all'Erario maggiori entrate pari all'accisa relativa al mese di novembre che viene versata a dicembre anzichè a gennaio.

Tali maggiori entrate sono valutate in circa lire 470 miliardi, atteso che le entrate relative al bimestre novembre-dicembre possono essere valutate in circa 940 miliardi di cui all'incirca la metà possono essere attribuite al mese di novembre, la cui riscossione viene anticipata a dicembre.

ARTICOLO 11, commi 4 e 5 - (*Lotterie nazionali istantanee*)

*Aumento da lire 2.000 a lire 2.500*

Nel primo trimestre del 1996 sono stati venduti 529.037.000 biglietti delle lotterie istantanee nazionali, a lire 2.000 ciascuno. L'incasso lordo totale (oltre 1.058 miliardi) è stato devoluto per il 43 per cento all'Erario (454 miliardi).

Nel mese di aprile il flusso delle vendite è aumentato notevolmente.

Calcolando un flusso di vendite pari a quello registrato nel periodo gennaiomarzo 1996, un aumento del prezzo del biglietto da lire 2.000 a lire 2.500 a partire dal 1° luglio e l'elevazione al 44,5 per cento della quota dell'Erario a decorrere dalla stessa data, il maggior gettito per il secondo semestre 1996 è pari a 265 miliardi.

Tenendo conto, inoltre, dell'eccezionale *trend* ascensionale registrato nelle vendite del mese di aprile 1996 e dell'elevazione del monte premi, derivante dall'aumento del biglietto, si stima un maggior gettito di 300 miliardi.

Per gli anni 1997 e 1998 si preferisce una stima più prudentiale fissando il maggior gettito in 550 miliardi.

## TABELLA RIASSUNTIVA

ARTICOLI		1996	1997	1998
Articolo 7, commi 1-4	Proventi di titoli e valori in garanzia	167	400	400
Articolo 7, comma 5	Ritenuta sui redditi corrisposti a non residenti	125	300	300
Articolo 7, commi 6-12	Ritenute sugli interessi dei depositi	1.362	2.593	2.004
Articolo 8, comma 1, lettera b)	Determinazione del reddito di lavoro autonomo		137	78
Articolo 9, comma 1, lettera a)	Contributi diversi da quelli costituenti ricavi		592	929
Articolo 9, comma 1, lettera b)	Deducibilità costi autoveicoli etc.		21	75
Articolo 10, comma 1	Indetraibilità autoveicoli IVA etc.	42	100	100
Articolo 10, comma 3	IVA Ambasciate		- 1	- 1
Articolo 10, comma 4	Disposizioni in materia di IVA e di imposta di registro sulle cessioni di fabbricati a destinazione abitativa	148	356	356
Articolo 10, comma 5, lettere b) e c)	Imposta di registro sugli atti di fusione, di scissione e di conferimento di aziende	- 29	- 58	- 58
Articolo 10, commi 6-9	Aumento delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale	217	435	435
Articolo 10, comma 10, lettere a) e b)	Termini per il pagamento e di decadenza per la rettifica della liquidazione delle imposte sulle successioni e donazioni	180		
Articolo 10, comma 10, lettera c)	Imposta in misura fissa sulle donazioni	230	471	471
Articolo 10, comma 11	Smaltimento arretrato IVA	348	498	100
Articolo 10, comma 11	Smaltimento arretrato successioni	370	1.110	1.110
Articolo 10, commi 12-22	Norme su volture	62	125	125
Articolo 11, commi 1 e 2	Termini di versamento dell'imposta sulle assicurazioni	1.130	80	84
Articolo 11, comma 3	Razionalizzazione riscossione accisa sul gas metano	470		
Articolo 11, commi 4 e 5	Lotterie nazionali istantanee	300	550	550
	TOTALE . . .	5.122	7.709	7.058

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.



*Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1996.*

## **Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

##### Articolo 1.

*(Spesa per l'assistenza farmaceutica)*

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il rispetto, per l'anno 1996, del limite di spesa farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi *a)* e *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso fra quelli dei farmaci che presentano le ca-

ratteristiche predette, in vigore al 1° giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe *c)* di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza.

3. Il comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

«130. Il Ministero della sanità autorizza, su domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali così come definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. Non è necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialità medicinale di cui è scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se è offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della corrispondente specialità medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, già classificata nelle classi *a)* o *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialità medicinale. Il Ministero della sanità adotta il provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può essere omissso nella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista può consegnare qualsiasi generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o richiesto. Il Ministero della sanità diffonde fra i medici e i farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed attua un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci generici; per la realizzazione di detto programma sarà utilizzata per l'anno 1996 la somma di lire cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del Ministero della sanità alimentato con le entrate derivanti dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanità ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1993».

4. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano l'informazione e l'aggiornamento del medico prescrittore nonchè i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso. Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda sanitaria locale, dopo aver richiesto al medico stesso le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario, nonchè il Ministero della sanità, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto. A partire dal 1° gennaio 1997, le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e al Ministero della sanità relazioni trimestrali sui controlli effettuati e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

5. Entro il 31 luglio 1996 la Commissione unica del farmaco procede, secondo i criteri dalla stessa adottati nel provvedimento del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, alla riclassificazione dei medicinali di cui è autorizzato il commercio, in modo tale da assicurare, sulla base dei consumi farmaceutici del 1995, un risparmio per il Servizio sanitario nazionale di 200 miliardi di lire per l'anno 1996. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al 30 settembre 1996, superiore al limite di cui al comma 6, la Commissione unica del farmaco procede a un'ulteriore riclassificazione, al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa prevista per il 1996.

6. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dai seguenti:

«11. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali.

11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 12 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.».

## Articolo 2.

*(Ulteriori interventi in materia sanitaria)*

1. Nell'anno 1996, in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal capo VI dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dal corrispondente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, i livelli di spesa indotta per l'assistenza farmaceutica e specialistica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono superare, a livello regionale i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1995, ridotti dell'1 per cento.

## Articolo 3.

*(Riduzione stanziamenti e blocco impegni)*

1. Nelle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare ed i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, collegati ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche.

2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno e per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri, costituiscono economie di bilancio.

3. Gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, sono ridotti per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Le autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono ridotte per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima. Tali importi sono riscritti ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno decorrenti dall'anno 1996, la decorrenza dei limiti medesimi slitta all'esercizio 1997.

5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, è ridotto di lire 90 miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998.

6. A decorrere dall'anno finanziario 1995 i contributi previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre

1973, n. 1092, sono versati, con cadenza mensile, al conto corrente di tesoreria infruttifero intestato a «Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni». I contributi di cui sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il 15 luglio 1996.

7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 relativi all'indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, sono ridotti del 20 per cento, ad eccezione di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per impegni internazionali.

8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - sono ridotti del 5 per cento; per lo stato di previsione del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 - la riduzione è limitata al 4 per cento. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria.

9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, è ridotta di lire 200 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

10. Le somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, come sostituito dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 559 del 1993, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996, costituiscono economie di bilancio, rispettivamente, per lire 50 miliardi, lire 80 miliardi, lire 220 miliardi e lire 35 miliardi. Costituiscono, altresì, economie di bilancio le disponibilità in conto residui per l'importo di lire 65 miliardi iscritte sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi e impegni internazionali, alle spese connesse a interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti

con cadenza trimestrale per quote di pari importo. La presente disposizione non si applica per le spese connesse con accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per annualità relative ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonchè quando specifiche disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni con scadenze diverse da quella trimestrale. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

#### Articolo 4.

##### *(Verifica stato invalidità civile)*

1. Entro il 30 settembre 1996, i minorati civili che alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni ed indennità, sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, una certificazione del medico curante che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidità civile. Tale certificazione dovrà essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il 31 luglio 1996 e dovrà essere presentata ogni tre anni.

2. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1 entro il termine stabilito determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento. Nel caso in cui l'invalido, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della sospensione, non fornisca un'idonea giustificazione circa la mancata presentazione, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra provvede alla revoca della provvidenza.

3. Nell'ipotesi in cui le risultanze degli accertamenti sanitari disposti dal Ministero del tesoro a seguito dell'esame della certificazione di cui al comma 1 evidenzino difformità con le infermità che hanno dato diritto alla provvidenza o con quelle riportate nella certificazione di cui al comma 1, lo stesso Ministero provvede alla revoca della provvidenza nonchè alla comunicazione degli atti alla Corte dei conti ed alla procura della Repubblica.

#### Articolo 5.

##### *(Parziale copertura posti scuola)*

1. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993,

n. 537, in materia di organici e di assunzione di personale di ruolo. Per l'anno scolastico 1996-1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine per l'assunzione del personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 8 maggio 1996, n. 174, entro il limite del 25 per cento delle predette dotazioni. È fatto divieto di procedere alla copertura dei posti delle citate dotazioni organiche mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2. In relazione alle esigenze di attuazione e sviluppo dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado e dei programmi di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ivi compresa la formazione linguistica dei docenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali è prioritariamente utilizzato per la sostituzione dei docenti impegnati nei predetti programmi.

3. Nelle scuole elementari, fermo restando il disposto dei commi precedenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali può essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di tempo pieno, autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, in relazione ad accertate esigenze connesse alle specifiche situazioni locali.

#### Articolo 6.

##### *(Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali)*

1. La misura percentuale di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non può risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per l'anno 1996, a 0,23 punti percentuali ed è ridotta di 0,03 punti per ogni anno successivo.

2. Con effetto dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1996, il complessivo livello della fiscalizzazione degli oneri sociali, regolata da ultimo dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è ridotto con carattere di generalità di 0,6 punti percentuali.

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

## CAPO I

## IMPOSTE DIRETTE

## Articolo 7.

*(Redditi di capitale)*

1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli simili, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti o ricevendone provvista dall'avente diritto.

2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta è prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non può essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori è equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi è dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese, anche non residenti, controllanti, controllate o col-



legate allo stesso; ai predetti fini si considerano effettuati presso il depositario residente nel territorio dello Stato i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali all'estero o imprese non residenti controllate, controllanti o collegate.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2.

5. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante.».

6. Al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ventisette per cento».

7. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi e vincolati è fissata nella misura del ventisette per cento, indipendentemente dalla durata dei titoli o dei depositi.

8. Per i proventi dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito emessi dalle banche, la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica nella misura del ventisette per cento indipendentemente dalla scadenza.

9. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse dalle banche, maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al venti per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

10. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui al comma 9. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

11. Al comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa la lettera a).

12. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è elevato al 65 per cento per la seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1997, al 52 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1998. Per il 1999 e per gli anni successivi, il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.

13. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano sui proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 1996; le disposizioni dei commi da 5 a 7 si applicano con riferimento ai proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano ai proventi dei buoni e dei certificati e agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; la disposizione

del comma 11 si applica ai buoni e certificati emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 8.

##### *(Reddito di lavoro autonomo)*

1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, primo periodo, dopo le parole «spese di impiego» è inserita la seguente «, custodia» e nel secondo periodo, le parole: «Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente.»;

b) nel comma 8, primo periodo, dopo le parole: «la riduzione non si applica» sono inserite le seguenti: «alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e».

2. Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano per i compensi percepiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 9.

##### *(Reddito di impresa)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 55, comma 3, lettera b), la parola «nono» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, dopo le parole: «2500 centimetri cubici» sono inserite le seguenti: «nonchè i ciclomotori e i motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici».

2. La disposizione della lettera a) del comma 1 si applica con riferimento ai proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni della lettera b) del comma 1 si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## CAPO II

## IMPOSTE INDIRETTE E ALTRE ENTRATE

## Articolo 10.

*(Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali)*

1. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione» sono inserite le seguenti: «di ciclomotori.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nell'articolo 44:

1) al primo comma, dopo la parola «presentata» sono inserite le seguenti: «nonchè dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma» e le parole «metà della» sono soppresse;

2) il secondo comma è abrogato;

*b*) nell'articolo 54, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.»;

*c*) nell'articolo 60, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

«L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.».

3. Nell'articolo 72, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole «superiore ad un milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a lire cinquecentomila»;

*b*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nell'articolo 2, terzo comma, lettera *h*), le parole «per effetto del secondo comma dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto dell'articolo 19, secondo comma, lettere da *a*) a *e*-quater)»;

b) nell'articolo 10, numero 8), le parole «o acquistati per la rivendita» sono soppresse;

c) nell'articolo 10 dopo il numero 8) è inserito il seguente:

«8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni»;

d) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e-quater) è aggiunta la seguente:

«e-quinquies) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa nè quella relativa alla locazione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni»;

e) nel numero 127-ter) della tabella A, parte terza, sono soppresse le parole: «o acquistati per la rivendita».

5. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 40, comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), dello stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto»;

b) il comma 4 dell'articolo 50 è abrogato;

c) nell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società: lire 250.000».

6. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è elevato a lire 250 mila.

7. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: «Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000.».

8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e al-

le scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

9. L'aumento dell'imposta di registro previsto dai commi 6 e 7 non si applica:

a) alle locazioni e affitti di beni immobili;

b) alle misure previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 27, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale»;

b) nell'articolo 37, comma 1, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

c) nell'articolo 59, comma 1:

1) nell'alinnea, le parole «nella misura fissa di lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fissa prevista per l'imposta di registro»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12.».

11. Ai fini della tempestiva definizione delle liquidazioni delle dichiarazioni di successione e dell'appuramento delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per il recupero degli omessi o insufficienti versamenti della medesima imposta l'amministrazione finanziaria adotta, senza oneri aggiunti a carico dello Stato, le misure necessarie alla riorganizzazione dei servizi in modo da assicurare maggiori entrate nette per gli anni 1996, 1997 e 1998, rispettivamente non inferiori a lire 700 miliardi, a lire 1.600 miliardi e a lire 1.200 miliardi.

12. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

13. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito da quello di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

14. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui ai commi 12 e 13 è affidata agli uffici del dipartimento del territorio.

15. Alla parte prima della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, la nota 1 all'articolo 3 è soppressa.

16. La lettera *b)* del quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è soppressa.

17. Le disposizioni dei commi 12, 13, 14 e 15 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16:

1) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Lo stesso decreto potrà autorizzare, anche in sostituzione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione, da qualunque titolo derivanti, la presentazione di una nota o di una domanda redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota o domanda e della certificazione di avvenuta esecuzione delle formalità.»;

2) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, viene stabilita, per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, la data a decorrere dalla quale la presentazione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione da qualunque titolo derivanti avviene secondo le modalità stabilite dal secondo periodo del secondo comma.»;

*b)* nell'articolo 20, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalità di cui al terzo comma può essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa è presentata.».

19. La parte che domanda l'esecuzione di una trascrizione, iscrizione o annotazione, fermo restando l'obbligo di presentare al conservatore dei registri immobiliari il titolo nelle forme previste dal codice civile, può altresì produrre il contenuto del titolo stesso su supporto informatico, secondo le modalità e le caratteristiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

20. All'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiara nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo».

21. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.».

22. All'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.».

#### Articolo 11.

*(Imposta sulle assicurazioni, sul gas metano e altre entrate)*

1. L'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Denuncia e versamenti)* - 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta,

eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai premi incassati nell'anno solare 1996. L'obbligo di effettuare i versamenti mensili decorre dal mese di settembre 1996 e l'ammontare delle imposte relative ai premi incassati fino al mese di luglio 1996, dedotto quanto versato a titolo di liquidazione provvisoria nella rata scadente il 15 giugno 1996, deve essere versato in rate eguali unitamente ai versamenti mensili previsti da settembre a dicembre. Non devono essere effettuati i versamenti previsti per il 15 settembre 1996, il 15 dicembre 1996 e per il 15 marzo 1997 in base alle liquidazioni provvisorie già effettuate.

3. Il comma 8 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

«8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.».

4. Il Ministro delle finanze entro il 30 giugno 1996 adotta disposizioni per l'aumento del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali istantanee e per la ripartizione dei relativi proventi con elevazione del monte premi, in modo da assicurare un maggior gettito per l'erario non inferiore a 300 miliardi di lire per il 1996 e a 550 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

5. L'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto.

## Articolo 12.

### *(Devoluzione erariale delle maggiori entrate)*

1. Le entrate derivanti dal presente titolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.



## Articolo 13.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1996.

SCÀLFARO

PRODI - CIAMPI - VISCO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

TABELLA 1  
(prevista dall'articolo 3, comma 3)

RIDUZIONE DI COMPETENZA		
Capitolo		(in miliardi di lire)
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
1386	Rimborso agevolazioni postali .....	20
7615	Fondo Protezione Civile .....	20
7658	Realizzazione metropolitane .....	10
7900	Fondo per Roma Capitale .....	20
	TOTALE PCM ...	70
	MINISTERO DEL TESORO	
4517	Contributi a gestioni previdenziali .....	35
4529	Garanzie Cambio .....	500
4531	Somma da assegnare all'AIMA .....	40
4532	Somma da assegnare all'AIMA .....	20
4542	Somma da assegnare all'AIMA .....	80
4585	Somma da versare al Fondo di Tesoreria .....	30
4640	Sovvenzione all'ANAV .....	15
5929	Somma da erogare per i consultori familiari .....	20
7743	Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese Artigiane .	150
7750	Rate mutui FS .....	1.500
7775	Fondo Mediocredito Centrale .....	358,8
7795	Apporto dello Stato a edilizia residenziale .....	30
7828	Fondo Credito Cooperazione .....	30
7878	Piste ciclabili .....	10
7879	Mediocredito Centrale e Artigiancassa .....	100
8317	Fondo Solidarietà Nazionale .....	50
8778	Contributo straordinario alla Sicilia .....	70
9010	Difesa del suolo .....	30
	TOTALE TESORO ...	3.068,8
	MINISTERO DELLA DIFESA	
3204	Assistenza morale e benessere .....	5
	TOTALE DIFESA ...	5
	MINISTERO RISORSE AGRICOLE	
7972	Contributi pesca .....	1,9
7974	Piano pesca .....	3,1
8123	Subsidenza Ravenna e Delta Po .....	10
8287	Somma a enti sviluppo agricolo .....	4
	TOTALE RISORSE AGRICOLE ...	19

Segue: TABELLA 1

RIDUZIONE DI COMPETENZA		
Capitolo		(in miliardi di lire)
	MINISTERO DELL'INDUSTRIA	
7552	Finanziamento settore aeronautico .....	50
7553	Contributi interessi settore aeronautica .....	7,5
7554	Ente cellulosa e carta .....	40
7561	Interventi industria bellica .....	50
7565	Aree depresse .....	7
7567	Aree depresse .....	100
	TOTALE INDUSTRIA ...	254,5
	MINISTERO BENI CULTURALI	
2102	Conservazione e restauro beni .....	1
8100	Restauro monumenti artistici .....	9
	TOTALE BENI CULTURALI ...	10
	MINISTERO DELLA SANITÀ	
1297	Fondo per le attività di ricerca .....	30
	TOTALE SANITÀ ...	30
	MINISTERO DELL'AMBIENTE	
7410	Aree naturali protette .....	20
7705	Programma triennale .....	38
8370	Contributi ANPA .....	10
	TOTALE AMBIENTE ...	68
	MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ	
1518	Contributi università .....	22
7101	Spese acquisto attrezzature .....	22
7324	Fondo edilizia universitaria .....	70
	TOTALE MURST ...	114
	TOTALE GENERALE ...	3.639,3

TABELLA 2

(prevista dall'articolo 3, comma 4)

Legge o decreto-legge	Capitolo	Riduzione di competenza (in miliardi di lire)
MINISTERO TESORO		
Decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 .....	7866	100
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane ....	7743	20
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi .....	7743	20
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito a favore alle imprese artigiane .....	7743	20
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane .....	7743	40
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9 e art. 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria .....	8789	50
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale .....	8788	50
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione .....	8187	50
MINISTERO FINANZE		
Legge 358/91, art. 9, comma 4: Ristrutturazione Ministero finanze .....	7853	76

Segue: TABELLA 2

Legge o decreto-legge	Capitolo	Riduzione di competenza (in miliardi di lire)
MINISTERO LAVORI PUBBLICI		
D.L. 691/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/95: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994 .....	9087	100
Legge 521/88: Costruzione sedi di servizio Corpo Nazionale Vigili del Fuoco .....	8438	20
Legge 910/86: Completamento immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena .....	8404	50
Legge 317/93: Completamento piani ricostruzione post-bellica .....	9310	84
MINISTERO TRASPORTI		
L. 67/88, art. 14, comma 1: Aeroporti Roma e Milano	7509	30
L. 211/92: Collegamenti ferroviari aeroportuali .....	7311	20
MINISTERO RISORSE AGRICOLE		
Decreto-legge 149/93, convertito in legge 237/93: Interventi urgenti in favore dell'economia - art. 1, comma 1 .....	8217	30
Decreto-legge 547/94, convertito dalla legge 644/94: Interventi urgenti a sostegno economia - art. 1, comma 2 .....	8217	20
MINISTERO INDUSTRIA		
Decreto-legge 201/96: Settore aeronautico .....	7552	60
Decreto-legge 149/93, convertito L. 237/93: Riconversione settore materiali di armamento .....	7561	50
Legge 10/91: Piano energetico nazionale .....	7716, 7718	20
Legge 710/85: Credito agevolato .....	7545	10
Legge 910/86: Innovazione tecnologica .....	7548	10
L.F. 67/88, art. 15, c. 24: Mercati ingrosso .....	8043	35,8
L. 231/75: Piccole e medie imprese .....	7541	10

*Segue: TABELLA 2*

Legge o decreto-legge	Capitolo	Riduzione di competenza (in miliardi di lire)
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE		
D.L. 148/93, convertito dalla L. 236/93: Interventi urgenti in favore dell'economia .....	8032	25
D.L. 300/96: Disposizioni urgenti in materia lavori socialmente utili, ecc. ....	8032	20
MINISTERO UNIVERSITÀ		
D.L. 26/95, convertito legge 95/95: Disposizioni urgenti per la ripresa attività imprenditoriali .....	7520	20
	TOTALE ...	1040,8

## TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

(prevista dall'articolo 10, comma 12)

## TASSE IPOTECARIE: PARTE I - UFFICI MECCANIZZATI

TABELLA A

N. Ord.	OPERAZIONI	Tariffa in lire
1.0	Esecuzione di formalità - per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a) ..... - per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente .....	50.000 50.000
2.0	Ispezione	
2.1	Ispezione nominativa - per ogni nominativo richiesto (b) * nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei successivi punti) (c) ..... * nell'ambito di una singola conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio ..... per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d) ..... per ogni formalità stampata a seguito di ispezione nominativa (c) (e) ..... per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (e) ..... * nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei precedenti punti) (c), per ogni mese o frazione di mese .....	30.000 5.000 2.000 5.000 5.000 100.000
2.2	Ispezione per immobile - per ogni particella o unità immobiliare urbana (b) * nell'ambito di una singola Conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio ..... - per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d) ..... - per ogni formalità stampata a seguito di ispezione per immobile (c) (e) ..... - per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione per immobile (e) .....	5.000 2.000 5.000 5.000
2.3	Ispezione congiunta nominativa e per immobile - per ogni richiesta (b) * nell'ambito di una singola Conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio ..... - per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d) ..... - per ogni formalità stampata a seguito di ispezione congiunta (c) (e) ..... - per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione congiunta (e) .....	5.000 2.000 5.000 5.000
3.0	Certificazione	
3.1	certificati ipotecari - per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (f) ..... - per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di mille note ..... - per ogni facciata, stampata o fotocopiata .....	30.000 2.000 1.000
3.2	rilascio copia - per ogni richiesta di copia di nota o titolo ..... - per ogni facciata, stampata o fotocopiata .....	5.000 1.000
3.3	altre certificazioni - per ogni altra certificazione o attestazione .....	5.000
4.0	Note e domande di ufficio - per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile .....	15.000
5.0	Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno - per ogni pagina dell'elenco .....	10.000

(a) Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota, da restituire al richiedente.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) Il servizio sarà fornito progressivamente dagli uffici e per gli uffici oggetto di nuova automazione.

(d) L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

(e) Il diritto è dovuto in misura doppia se la stampa della formalità o la visione della nota o del titolo vengono effettuate indipendentemente dalla ispezione nominativa, per immobile o congiunta.

(f) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonchè entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una volta.

## TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

## TASSE IPOTECARIE PARTE II - UFFICI NON MECCANIZZATI

Segue: TABELLA A

N. Ord.	OPERAZIONI	Tariffa in lire
1.0	Esecuzione di formalità - per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a) .....	50.000
2.0	Ispezione	
2.1	Ispezione nominativa - per ogni nominativo richiesto (b) .....	5.000
	- per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (c).....	5.000
3.0	Certificazione	
3.1	certificati ipotecari - per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (d).....	30.000
	- per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di mille note .....	2.000
	- per ogni facciata fotocopiata .....	1.000
3.2	rilascio copia - per ogni richiesta di copia di nota o titolo .....	5.000
	- per ogni facciata fotocopiata .....	1.000
3.3	altre certificazioni - per ogni altra certificazione o attestazione .....	5.000
4.0	Note e domande di ufficio - per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile .....	15.000

(a) Compresa la certificazione di eseguita formalità apposta in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.

Nel caso di nota contenente più negozi o convenzioni, il diritto è dovuto per ogni negozio o convenzione.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) Il diritto è dovuto in misura doppia se la visione della nota o del titolo viene effettuata indipendentemente dalla ispezione nominativa.

(d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonchè entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.



## TABELLA B

(prevista dall'articolo 10, comma 13)

## TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. Ord.	Operazione	Tariffa in lire	Annotazioni
1	Consultazione degli atti catastali:  <i>a)</i> consultazione effettuata su documenti cartacei, ogni trenta minuti <i>b)</i> consultazione stampata dalla base informativa, per ogni pagina formato A4 <i>c)</i> consultazione comportante selezione di dati elaborati anche in tempi differiti, per ogni pagina <i>d)</i> consultazione della mappa catastale con estrazione di copia, per ogni foglio formato A4	  10.000  2.500  5.000  2.500	Il diritto è da applicare distintamente per il catasto dei terreni ed il catasto fabbricati.  Quando la consultazione concerne uffici diversi da quello ove la richiesta è presentata, il diritto è triplicato
2	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti e che comunque sono conservati presso le sezioni catastali degli uffici del dipartimento del territorio, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4 (oltre diritti di ricerca punto 1):  <i>a)</i> per ogni certificato, copia o estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo <i>b)</i> per ogni pagina formato A4 di consultazione stampata o di copia rilasciata.	  20.000  2.500	Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione è dovuto il solo diritto fisso di lire 5.000.
3	Copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali, conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):  <i>a)</i> per ogni copia o estratto rilasciato <i>b)</i> per ogni quattro elementi unitari richiesti o frazioni di quattro (particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi, foglio di mappa per le copie dei quadri di unione; particella derivata per tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazione di ciascuna partita confinante ecc.)	  20.000  5.000	Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.

Segue: TABELLA B

N. Ord.	Operazione	Tariffa in lire	Annotazioni
4	Copie di planimetrie e di elaborati planimetrici di unità immobiliari urbane, ottenute da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1): <i>a)</i> per ogni richiesta <i>b)</i> per ogni planimetria o elaborato planimetrico di formato semplice o A4	20.000 2.500	
5	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria: <i>a)</i> per ogni domanda di voltura <i>b)</i> per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da denuncia di variazione; <i>c)</i> per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento <i>d)</i> per ogni particella eccedente	50.000 50.000 50.000 5.000	
6	Consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali: <i>a)</i> per ogni consulenza resa.	10.000	
7	Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali: <i>a)</i> per ogni variazione; <i>b)</i> per ogni particella catastale trattata	100.000 5.000	Il diritto si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle.
8	Autenticazione di copie ed estratti.		I diritti sono pari alla metà di quelli stabiliti nella tabella per le corrispondenti operazioni.
9	Rilascio nel secondo giorno, successivo alla richiesta, di certificati, copie ed estratti formati sulla base di atti catastali, conservati su supporto cartaceo.		In aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonchè ai certificati esenti, si applica il diritto di urgenza, di importo pari ai suddetti diritti. Per i certificati, copie ed estratti ottenuti da stampante collegata alla base informativa il diritto di urgenza non si applica.

L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per pagina devono intendersi venticinque righe ottenute da stampante collegata alla base informativa nel caso di testo alfanumerico ovvero, deve intendersi ogni foglio di formato A4 nel caso di documenti grafici.



